

GRUPPO

OGGETTO: Verifica legittimità Regolamento comunale per la disciplina del diritto di accesso.

Il gruppo consiliare “.....” chiede a questa Commissione un parere sulla legittimità di alcune disposizioni contenute nel regolamento per la disciplina del diritto di accesso dei consiglieri comunali, adottato dal Comune di: segnatamente di quelle contenute negli artt. 2, III comma, e 3, II comma, del regolamento stesso.

Invero, la prima norma stabilisce che la richiesta d’accesso dei consiglieri è inammissibile se:

- a) “è formulata in modo generico”;
- b) “concerne tutti gli atti adottati successivamente ad una determinata data”;
- c) “riguarda atti ancora da adottare e/o da acquisire e comunque notizie/informazioni inerenti procedimenti da avviare”;
- d) “concerne intere categorie di atti”;

e le perplessità del gruppo richiedente si appuntano, in particolare – sia pure senza specifici rilievi - sulle disposizioni sub b) e d).

L’art. 3, poi, dopo aver enunciato, al I comma, il principio per cui “La richiesta di accesso è motivata in relazione alla carica ricoperta” e su tale richiesta gli uffici soggetti al controllo non possono esercitare alcun sindacato, specifica al II comma che “le richieste di accesso agli atti sono comunque limitate alle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo demandati dalla legge ai consigli comunali”, e pertanto – e questa è la previsione contestata – “non sono da ritenere coerenti con le predette finalità le richieste che, per il numero degli atti richiesti e per l’ampiezza della formulazione, si risolvono in un eccessivo e minuzioso controllo dei singoli atti”.

* * *

Ebbene, questa Commissione ricorda intanto che l’art. 43 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dispone, tra l’altro, come i consiglieri comunali abbiano diritto di ottenere dagli uffici del comune nonché dalle aziende ed enti dipendenti, “tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato” (II comma).

L’accesso costituisce dunque una delle forme, attraverso la quale i consiglieri esercitano il diritto all’informazione, al fine di poter svolgere il proprio mandato, valutare la correttezza e l’efficacia dell’operato dell’amministrazione, ed esercitare, nell’ambito del consiglio comunale, le iniziative che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale.

Tale accesso “informativo” va tenuto distinto sia dal generale diritto all’accesso, regolato dagli

artt. 22 segg. della l. 7 agosto 1990, n. 241, sia dallo specifico diritto di accesso agli atti amministrativi comunali, assicurato ai cittadini, singoli e associati, e di cui all'art. 10 del citato d. lgs. 267/2000.

Esso non può incontrare altro limite che quello dell'utilità all'espletamento del mandato, che, peraltro, si deve presumere fino a prova contraria, trattandosi appunto di documenti detenuti dall'Amministrazione comunale, la quale dovrebbe detenere soltanto ciò che le pertiene.

Non trova dunque certamente applicazione all'accesso "informativo" la regola, di cui all'art. 24, comma 3, l. 241/90 (e che è evidentemente posta a fondamento delle previsioni contestate), per cui "Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni": all'opposto, i consiglieri devono poter acquisire tutte le informazioni conferenti l'ambito di competenza attribuito al consiglio dall'art. 42 del d. lgs. 267/2000.

In considerazione di quanto sopra devono ritenersi illegittime le previsioni di cui all'art. 2, comma 3, lettere a), b) e d), nonché l'art. 3, comma 2.

Naturalmente, ove il soddisfacimento del proposto accesso non si limiti alla visione, ma si estenda all'estrazione di copie ed il numero di copie richiesto metta in crisi le strutture organizzative del Comune dovranno essere concordati i relativi tempi secondo criteri di ragionevolezza.

Legittima appare invece la previsione di cui all'art.2, comma 3, lettera c), non essendo configurabile un diritto di accesso al futuribile.

Il tal senso è l'avviso della Commissione.

MINISTERO AFFARI ESTERI

.....@cert.esteri.it

OGGETTO: Accesso della OO.SS relativa alle tabelle delle sedi diplomatiche.

Rispetto alla questione in oggetto - richiesta di parere in merito alle richieste di accesso agli atti avanzate da organizzazioni sindacali ed aventi per oggetto comunicazioni ufficiali interne tra Ministero affari esteri e sedi diplomatico-consolari - questa Commissione ha fornito, oltre all'avviso del 18 luglio 2013, citato nella nota emarginata, anche il successivo parere 24 luglio 2014, affermando come vada riconosciuta al sindacato la legittimazione all'accesso al contratto di lavoro, legittimazione che però "sorge solo al momento in cui vi sia un contratto ascrivibile all'Amministrazione datrice di lavoro", sia pure non ancora perfezionato.

Tale diritto di accesso va necessariamente esteso agli atti presupposti della bozza contrattuale, incluse le tabelle, riferite allo stesso contratto, redatte dalla struttura locale estera del MAECI ai sensi dell'art. 157 d.p.r. 18/67, contenenti gli elementi finalizzati alla revisione delle retribuzioni di cui al contratto stesso.

In altri termini, il sindacato non può avere accesso alla generalità delle tabelle - poiché ciò in effetti costituirebbe un controllo generalizzato - ma solo a quelle per cui è in corso una specifica trattativa che lo coinvolge.

.....

c/o Studio legale ...

OGGETTO: Posizione INPS della Sig.ra

L'avv., quale difensore di , creditore di , e munito di titolo esecutivo nei confronti di quest'ultima, ha contattato telefonicamente (sic) la sede INPS di Salerno, per conoscere se la goda o meno di pensione ricevendo tuttavia un rifiuto di fornire i dati richiesti.

La Commissione, fermo che le richieste di accesso informale devono essere presentate all'INPS in conformità al suo regolamento, e che l'Ente è di norma tenuto a darne preventiva notizia al controinteressato – nel caso la– può qui limitarsi a ricordare che ex art. 24 cit., VII comma, 241/1990, “deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”, con la precisazione che, nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile”.

In specie, dunque, il richiedente dovrà dimostrare che la conoscenza del dato richiesto è effettivamente necessario per la realizzazione del suo diritto di credito, e, in tal caso, l'Istituto sarà tenuto a fornirlo.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Consiglio di disciplina dell'Ordine dei commercialisti ed esperti contabili di Venezia – Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

FATTO

La signora, a seguito dell'archiviazione degli esposti dalla stessa presentati a carico dei dottori commercialisti e- con i quali erano state denunciate una serie di scorrettezze asseritamente commesse, ai danni dell'odierna ricorrente, dai predetti commercialisti, quali liquidatori della società “.....” s.r.l.-, in data 12.05.2015 chiedeva ad entrambe le Amministrazioni indicate in epigrafe di poter accedere ai chiarimenti e relativi allegati inviati dal Consiglio di disciplina dell'Ordine dei commercialisti ed esperti contabili al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili in risposta alla richiesta di quest'ultimo (di cui alla nota prot. 2890 del 25.02.2015)

Tale istanza non essendo stata riscontrata dalle Amministrazioni indicate in epigrafe, l'accedente, in data 10.7.2015, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione deve dichiarare l'inammissibilità del ricorso, ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) del d.p.r. n. 184/2006, non avendo la ricorrente allegato al ricorso le ricevute dell'avvenuta spedizione dello stesso al dottor ed al dottor, quali soggetti contro interessati, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera c), individuabili in base alla natura dei documenti richiesti, che dall'esercizio del diritto di accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza.

PQM

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Agenzia delle Entrate

FATTO

L'....., destinataria di un avviso di accertamento relativo a tasse di concessione governativa per l'utilizzo di telefoni cellulari, in data 22.4.2015, rivolgeva all'Agenzia delle Entrate un'istanza di accesso alla nota inviata da Vodafone/Omnitel in data 8/04/2015 prot. n. 14121.

In data 20.6.2015, la predetta Associazione, avendo preso atto che dalla documentazione inviata dall'Amministrazione non era possibile desumere gli elementi necessari a consentire un'adeguata difesa delle ragioni dell'accedente, che contestava la legittimità dell'avviso di accertamento in questione, in data 20.6.2015 chiedeva all'Agenzia delle Entrate l'ostensione della documentazione attestante l'identità del firmatario del contratto che aveva originato le fatture in contestazione.

L'Agenzia delle Entrate, con nota dell'1.7.2015, invitava l'accedente a chiedere direttamente alla Vodafone/Omnitel s.p.a. la documentazione richiesta.

L'accedente, in data 10.7.2015, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene di dover invitare l'Amministrazione a trasmettere copia dell'istanza di accesso del 20.6.2015 alla Omnitel/Vodafone s.p.a., detentrica della documentazione richiesta, ai sensi dell'art. 6 del d.p.r. n. 180/2006, in quanto soggetta alla disciplina del diritto di accesso, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera e) della legge n. 241/1990, essendo un soggetto di diritto privato esercente un'attività di pubblico interesse.

Nelle more dell'espletamento di tale incumbente i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione invita l'Amministrazione a provvedere all'incumbente di cui in motivazione, salva l'interruzione, nelle more, dei termini di legge.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca- Ufficio scolastico regionale per la Calabria

FATTO

L', in data 2.7.2015, rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso ai documenti relativi alla richiesta di avvio del procedimento disciplinare da parte del Dirigente Scolastico, di cui alla nota prot. 22/2015 del 25.5.2015, ai documenti citati nella relazione della visita ispettiva presso l'I.I.S. "....." dichiesta dall'organizzazione sindacale accedente in data 23.11.2014, al certificato di agibilità della predetta scuola, al certificato di collaudo dei lavori di costruzione dei laboratori creati all'interno del predetto Istituto dopo il 2011, nonché all'autorizzazione dei predetti lavori.

L'Amministrazione, con provvedimento del 10.7.2015, differiva l'accesso ai documenti richiesti.

L'Associazione indicata in epigrafe, in data 20.7.2015, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del differimento opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione, in data 31.8.2015, inviava alla Commissione una memoria nella quale rappresentava che, in data 21.7.2015, aveva inviato una nota (allegata alla memoria) con la quale manifestava la propria disponibilità a consentire l'accesso alla documentazione richiesta.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere, avendo l'Amministrazione consentito l'accesso alla documentazione richiesta.

PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della salute.

FATTO

L', in data 15.4.2015, rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso ai documenti afferenti le autorizzazioni sanitarie allo svolgimento della sperimentazione animale sui macachi del Centro Enea di rilasciate dall'Amministrazione.

L'Amministrazione, con nota del 15.5.2015, consentiva l'accesso alla documentazione richiesta, preannunciando che sarebbe state cancellate alcune parti di tale documentazione a tutela del diritto alla riservatezza dei soggetti controinteressati.

L'Associazione accedente, in data 21.7.2015, adiva la Commissione per ottenere l'accesso integrale alla documentazione richiesta, ritenendo ingiustificati gli oscuramenti e le omissioni operati dall'Amministrazione che, secondo la ricorrente, avrebbe negato l'accesso ad alcuni dei documenti richiesti.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per tardività, essendo stato proposto ben oltre la scadenza del termine di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione della determinazione di (parziale) rigetto dell'istanza di accesso, di cui all'art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione dichiara l'irricevibilità del ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: ENEA

FATTO

L', in data 12.5.2015, rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso ai registri di carico e scarico dei macachi presenti nel Centro ENEA della in Roma, via,

A seguito della comunicazione da parte dell'ENEA circa la propria carenza di legittimazione passiva in ordine all'istanza di accesso in questione, la predetta associazione, in data 12.5.2015, chiedeva al CNR di poter accedere ai documenti amministrativi relativi ad attività di sperimentazione animale presso l'Istituto di Biologia cellulare

Tale istanza veniva rigettata, con nota del 4.6.2015, inviata a mezzo p.e.c. all'associazione accedente.

L'Associazione indicata in epigrafe, in data 22.7.2015, adiva la Commissione per ottenere l'accesso alla documentazione richiesta.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per tardività, essendo stato proposto ben oltre la scadenza del termine di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione della determinazione di (parziale) rigetto dell'istanza di accesso, di cui all'art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione dichiara l'irricevibilità del ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS

FATTO

Il signor, essendosi visto respingere dall'INPS la sua richiesta di corresponsione dell'indennità di mobilità, in data 11.2.2015, rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso alla nota del Ministero del lavoro dell'1.10.2014, citata nel provvedimento con cui era stata rigettata tale richiesta, nonché la documentazione formata in sede istruttoria.

In data 30.3.2015, l'Amministrazione consentiva l'accesso ai documenti richiesti, ad eccezione della predetta nota del Ministero del lavoro e di due comunicazioni di posta elettronica interna, del 20.10.2014 e del 16.1.2014, con allegato l'elenco parziale dei lavoratori Air One interessati dal licenziamento collettivo.

Il signor insisteva nel chiedere l'accesso alla documentazione di cui era stata negata l'ostensione in data 30.3.2015.

L'Amministrazione, in data 23.4.2015, confermava il diniego di consentire l'accesso alla summenzionata nota del Ministero del lavoro, trattandosi di documento non detenuto dall'INPS, ed all'ulteriore documentazione richiesta, trattandosi di documenti non menzionati nella delibera di diniego dell'indennità di mobilità, in conformità a quanto previsto dall'art. 15, comma 2, lettera d) del Regolamento in materia di accesso agli e documenti amministrativi dell'INPS.

Il signor ..., in data 27.4.2015, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

La Commissione, all'esito dell'adunanza del 10.6.2015, accoglieva il ricorso nella parte relativa al diniego di consentire l'accesso alle comunicazioni di posta elettronica interna, del 20.10.2014 e del 16.1.2014 (con allegato l'elenco parziale dei lavoratori Air One interessati dal licenziamento collettivo), trattandosi di atti endoprocedimentali, e invitava l'Amministrazione, a trasmettere, a norma dell'art. 6, comma 2, del d.p.r. n. 184/2006, l'istanza di accesso del ricorrente al Ministero del lavoro, affinché si potesse pronunciare sulla stessa nella parte relativa alla nota del Ministero del lavoro dell'1.10.2014.

Successivamente il ricorrente, con nota del 16.7.2015 rappresentava al responsabile del procedimento che non gli era stata consegnata copia dell'allegato citato nella comunicazione di posta elettronica interna del 20.1.2014 e lamentava l'incompletezza della copia dell'elenco della comunicazione di posta elettronica interna del 16.1.2014 osteso al ricorrente; chiedeva, pertanto, l'ostensione dell'allegato alla comunicazione di posta elettronica interna del 20.1.2014 e della parte

mancante dell'allegato alla comunicazione di posta elettronica interna del 20.1.2014, nonché di una legenda esplicativa delle informazioni relative allo stato delle pratica e ad una più chiara differenziazione dell'elenco.

Con nota del 21.7.2015 l'Amministrazione rigettava l'istanza di accesso del 16.7.2015.

Il signor, in data 8 agosto 2015, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene, per ragioni di economia procedimentale, di dover differire la decisione sul ricorso proposto avverso il diniego opposto dall'Amministrazione all'istanza del 16.7.2015 all'esito della trasmissione al Ministero del lavoro dell'originaria istanza di accesso del ricorrente, cui l'I.N.P.S. era stato onerato, salva l'interruzione, nelle more, dei termini di legge.

PQM

La Commissione sospende la trattazione del presente ricorso fino all'esito della trasmissione al Ministero del lavoro dell'originaria istanza di accesso del ricorrente, mandando alla Segreteria di trasmettere all'I.N.P.S. e al Ministero del lavoro copia della presente decisione, salva, nelle more, l'interruzione dei termini di legge.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

FATTO

L'on., in qualità di parlamentare componente della VIII Commissione, della Camera dei deputati, in data 19 giugno 2015 rivolgeva al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca un'istanza di accesso ai documenti amministrativi relativi alla concessione dei contributi economici in favore dei Comuni di (Mi) e (Mi) nell'ambito della programmazione nazionale triennale degli interventi di edilizia scolastica per il periodo 2015/2017.

Formatosi il silenzio-rigetto sulla predetta istanza di accesso, l'accedente, in data 5.8.2015, adiva la Commissione per ottenere l'accesso alla documentazione richiesta.

DIRITTO

La Commissione ritiene di dover dichiarare l'inammissibilità del presente ricorso, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera a) della legge n. 241/1990, che identifica i titolari del diritto di accesso con i soli soggetti privati portatori di un interesse qualificato e differenziato ad accedere a documenti amministrativi.

Nel caso di specie, si tratta di una richiesta di accesso avanzata da un parlamentare della Repubblica investito di una funzione pubblica per il cui esercizio, al fine di ottenere qualsiasi informazione all'uopo necessaria, ha a disposizione gli strumenti del sindacato ispettivo sull'attività del Governo e della Pubblica Amministrazione.

PQM

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia per l'Italia Digitale (AGID)

FATTO

Il signor, nella qualità di rappresentante della, organizzazione sindacale dei lavoratori dipendenti dell'Agenzia per l'Italia Digitale, in data 15 aprile 2015 presentava all'AGID una richiesta di accesso alla tabella di tutti gli emolumenti erogati dall'AGID ai propri dipendenti nonché della componente della retribuzione individuale, previa omissione del nominativo dei percettori.

Tale istanza veniva giustificata con riferimento all'esigenza che l'organizzazione sindacale accedente fosse messa in condizione di verificare, all'atto del reinquadramento del personale di diverso trattamento contrattuale nel comparto Ministeri, secondo quanto disposto dalla legge istitutiva dell'AGID, la sussistenza di una proporzionalità tra trattamento e retribuzione.

L'AGID rigettava l'istanza di accesso, con nota del 22.4.2015, nella quale si sosteneva che la predetta istanza fosse volta ad esercitare un controllo generalizzato sull'operato dell'Amministrazione datrice di lavoro.

L'organizzazione sindacale accedente, in data 6.5.2015, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990 adottasse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione, in data 27 maggio 2015, inviava una memoria nella quale, oltre a ribadire l'inammissibilità dell'istanza di accesso in questione, per esser preordinata all'esercizio di un controllo generalizzato dell'operato dell'Amministrazione, rappresentava l'impossibilità di fornire l'indicazione della retribuzione individuale distinta per fattispecie, senza consentire l'immediata identificazione dei dipendenti percettori di tale retribuzione e la conseguente violazione del loro diritto alla privacy.

La Commissione - ritenuto di dover condividere l'assunto dell'Amministrazione che i dipendenti percettori di retribuzione individuale fossero facilmente identificabili, in caso di indicazione degli importi percepiti a titolo di retribuzione individuale distinta per fattispecie - invita l'Amministrazione a comunicare agli stessi, quali soggetti controinteressati ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990, l'istanza di accesso in questione, a norma dell'art. 3 del d.p.r. n. 186/2004, salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento di tale incombenza e dell'eventuale acquisizione dell'avviso dei controinteressati in ordine a tale istanza, ai sensi dell'art.3, comma 2, del d.p.r. n. 184/2006.

L'Amministrazione, con nota del 30.7.2015, comunicava alla Commissione di aver provveduto al predetto incombenza ed inviava le note con cui i controinteressati avevano manifestato la propria opposizione all'accoglimento dell'istanza di accesso.

DIRITTO

La Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto, sul presupposto che l'organizzazione ricorrente, in quanto rappresentativa degli interessi dei lavoratori dipendenti dell'AGID, sia portatrice di un interesse differenziato e qualificato ad accedere ai documenti richiesti, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/1990.

A fronte di tale interesse, il contrapposto diritto alla riservatezza dei controinteressati risulta recessivo, a norma dell'art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990, anche in considerazione del fatto che i dati di natura economico-patrimoniale desumibili dai documenti richiesti non assurgono al rango di dati sensibili e giudiziari coperti dal particolare regime di tutela assicurato dall'art. 60 del decreto legislativo n. 196/2003.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrenti:

contro

Amministrazione resistente: INAIL Direzione territoriale Roma

FATTO

La signora ed altri 14 dipendenti dell'INAIL- sede di Roma - essendo stati valutati ai fini dell'attribuzione del salario accessorio relativamente all'anno 2014, per la parte destinata a promuovere l'apporto partecipativo individuale, secondo le vigenti disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto Enti pubblici non economici e relativi accordi tra l'INAIL e le organizzazioni sindacali -, in data 25.5.2015 rivolgevano all'Amministrazione un'istanza di accesso alle schede di valutazione individuale dei colleghi di sede aventi la medesima qualifica, al fine di verificare se la procedura di valutazione in questione si fosse svolta in conformità al principio di imparzialità e buon andamento

L'Amministrazione, con nota del 10.6.2015, rigettava la predetta istanza di accesso, in considerazione del fatto che tra i firmatari della richiesta di accesso figurava personale incardinato presso la Direzione regionale dell'INAIL e dell'asserita inidoneità dell'ostensione della documentazione richiesta ad assicurare la tutela del principio invocato dagli accedenti.

Gli accedenti, in data 8.7.2015, adivano la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene necessario, ai fini del decidere, acquisire dall'Amministrazione l'indicazione dell'identità di quei lavoratori, tra coloro che hanno firmato l'istanza di accesso, che presterebbero servizio presso la Direzione regionale dell'INAIL.

Nelle more dell'espletamento di tale incumbente istruttorio, i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione invita l'Amministrazione ad espletare l'incumbente istruttorio di cui in motivazione, salva, nelle more, l'interruzione dei termini di legge

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Commissario delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nel territorio delle province di Treviso e Vicenza.

FATTO

Il senatore, membro della Commissione permanente, del Senato della Repubblica in data 14.5.2015 rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso alla concessione per la realizzazione della superstrada, agli eventuali atti aggiuntivi ed integrativi, nonché alla convenzione ed ai piani economici-finanziari in essere tra il concedente ed il concessionario.

L'Amministrazione, con nota del 10.6.2015, rigettava l'istanza di accesso.

L'accedente, in data 23.6.2015, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene di dover dichiarare l'inammissibilità del presente ricorso, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera a) della legge n. 241/1990, che identifica i titolari del diritto di accesso con i soli soggetti privati portatori di un interesse qualificato e differenziato ad accedere a documenti amministrativi.

Nel caso di specie, si tratta di una richiesta di accesso avanzata da un senatore della Repubblica investito di una funzione pubblica per il cui esercizio, al fine di ottenere qualsiasi informazione all'uopo necessaria, ha a disposizione gli strumenti del sindacato ispettivo sull'attività del Governo e della Pubblica Amministrazione.

PQM

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Economia e delle Finanze

FATTO

L'onorevole, unitamente ad altri nove deputati, in qualità di componenti della Commissione Finanze e della Commissione Bilancio della Camera dei deputati, in data 21 gennaio 2015, rivolgevano al Ministero dell'Economia e delle Finanze un'istanza di accesso ai contratti derivati sottoscritti dalla predetta Amministrazione, come da risposta del 4/12/2014 (D/1170) ad interpellanza urgente n. 2-00765.

Con nota del 25 febbraio 2015, l'Amministrazione comunicava il rigetto della predetta istanza di accesso, sul rilievo che essa fosse preordinata ad un controllo generalizzato dell'operato della Pubblica Amministrazione.

Gli accedenti, in data 17 marzo 2015 adivano la Commissione per ottenere l'accesso agli atti richiesti.

La Commissione, all'esito dell'adunanza del 29.4.2015, invitava l'Amministrazione a notificare alle controparti contrattuali del Ministero dell'Economia e delle Finanza, quali controinteressati, ex art. 3, comma 1, del d.p.r. n. 184/2006, l'istanza di accesso, salva, nelle more, l'interruzione dei termini di legge.

L'Amministrazione, in data 16.7.2015, inviava alla Commissione una nota nella quale rappresentava di aver espletato l'incombente disposto dalla Commissione con la predetta decisione interlocutoria, che erano pervenute le risposte di 19 controinteressati e che non erano pervenuti gli avvisi di ricevimento delle note spedite all'Amministrazione alla s.p.a. ed alla

DIRITTO

La Commissione, rilevato che all'attualità manca la prova della ricezione delle note di trasmissione dell'istanza di accesso in questione da parte di due dei ventuno controinteressati individuati dall'Amministrazione, ritiene di dover differire la trattazione e la decisione del ricorso, all'esito dell'acquisizione, da parte dell'Amministrazione, della prova dell' avvenuta ricezione della raccomandata da parte di tutti i controinteressati.

PQM

La Commissione differisce la trattazione e la decisione del ricorso nei termini di cui in motivazione, salva l'interruzione, nelle more, dei termini di legge.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare-Direzione Generale per la salvaguardia del territorio e delle acque.

FATTO

La società, in data 28 maggio 2015, rivolgeva al Ministero indicato in epigrafe un'istanza di accesso ai documenti relativi alla campagna di caratterizzazione del suolo e del sottosuolo dell'area occupata dallo stabilimento gestito dall'accidente, svolta nel corso del procedimento di bonifica avviato da s.p.a., con riferimento al sito di interesse nazionale di su cui insiste il predetto stabilimento, nonché ai documenti relativi ai risultati delle campagne di monitoraggio delle acque di falda per il periodo 2011 e 2015 relativi ai piezometri installati all'interno dello stabilimento in questione.

Formatosi il silenzio-rigetto sulla predetta istanza di accesso, l'accidente, in data 22.7.2015, adiva la Commissione affinché dichiarasse l'illegittimità del diniego tacito opposto a tale istanza ed assumesse, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n.241/1990, le conseguenti determinazioni.

Il Ministero dell'Ambiente della Tutela del territorio e del mare-Direzione Generale per la salvaguardia del territorio e delle acque, in data 29.7.2015, inviava alla società ricorrente (e, per conoscenza, alla Commissione), una nota nella quale manifestava la propria disponibilità a consentire l'accesso alla documentazione richiesta.

DIRITTO

La Commissione deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere, avendo l'Amministrazione, successivamente alla proposizione dello stesso, consentito l'accesso alla documentazione richiesta.

PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate

FATTO

Il signor, in data 10 febbraio 2015, rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso alla comunicazione ex art. 65, secondo comma, del d.p.r. n. 600/1973, presentata all'Agenzia delle Entrate dagli eredi del signor, nonché alla dichiarazione di successione presentata dagli stessi all'Amministrazione, al fine di essere messo in condizione di ottemperare all'ordinanza di integrazione del contraddittorio emessa dalla Suprema Corte nei confronti dell'accedente, nel corso del giudizio di legittimità pendente tra lo stesso e l'Agenzia delle Entrate dinanzi alla Corte di cassazione.

L'Agenzia delle Entrate, con nota del 2.4.2015, comunicava il rigetto dell'istanza di accesso.

Il signor, in data 7 aprile 2015, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

La Commissione, all'esito dell'adunanza del 12 maggio 2015, invitava l'Agenzia delle Entrate a comunicare l'istanza di accesso agli eredi del signor, quali soggetti controinteressati all'istanza di accesso in questione, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990, in ottemperanza al disposto dell'art. 3 del d.p.r. n. 184/2006, sospendendo la trattazione del ricorso in attesa dell'acquisizione dell'avviso degli eredi del signor in ordine all'istanza di accesso in questione.

Con nota del 12.08.2015 l'Amministrazione comunicava di aver provveduto ad espletare l'incombente di cui alla decisione del 12 maggio 2015.

DIRITTO

Il ricorso è meritevole di essere accolto, essendo indubbia la necessità per il ricorrente di acquisire i documenti richiesti, ai fini della difesa in giudizio della situazione giuridica costituente oggetto del giudizio pendente dinanzi alla Suprema Corte, che lo legittima all'accesso agli stessi, ex art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della difesa- Stato Maggiore dell'Esercito

FATTO

Il, essendo stato destinatario di un ordine di trasferimento dalla sede di Grosseto a quella di Civitavecchia, emesso dallo Stato Maggiore dell'Esercito con tre distinte istanze di accesso del 28 maggio 2015 chiedeva di poter estrarre copia dei documenti generati dal Comandante Logistico, dal Capo Reparto Veterinaria e dal Capo Dipartimento di sanità e veterinaria pertinenti al provvedimento di trasferimento in questione.

In mancanza di riscontro alle predette istanze di accesso, l'accedente, con tre distinti ricorsi, tutti proposti in data 25.7.2015, adiva la Commissione per ottenere l'accesso ai documenti richiesti.

DIRITTO

La Commissione, previa riunione dei ricorsi, ne dichiara l'irricevibilità, per tardività, essendo stati proposti oltre la scadenza del termine di trenta giorni decorrente dalla data di formazione del silenzio-rigetto sulle istanze di accesso, di cui all'art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione - previa riunione dei ricorsi - li dichiara irricevibili

Ricorrente:

contro

Amministrazione ricorrente: Regione Carabinieri Lazio - Stazione di

FATTO

La signora, in data 2.5.2015 rivolgeva un'istanza di accesso alla relazione di servizio redatta il giorno 31.3.2015 in merito ai fatti occorsi presso il parcheggio dell'Istituto a seguito dell'incidente avvenuto in via (all'altezza del parcheggio in questione) nonché al verbale a carico del proprietario dello scooter targato

L'Amministrazione, con nota dell'11.5.2015, rigettava l'istanza di accesso.

L'accedente, in data 14.7.2015, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per tardività, essendo stato proposto oltre la scadenza del termine di trenta giorni, decorrente dalla data di ricezione della nota di comunicazione del rigetto dell'istanza di accesso, di cui all'art. 25 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione dichiara irricevibilità del ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Garante per la protezione dei dati personali.

FATTO

Il signor, in data 22.5.2015, rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso ad alcuni documenti pertinenti al fascicolo 40195 (relativo ad un ricorso proposto dinanzi all'Autorità indicata in epigrafe nei confronti della Carichieti s.p.a., ex datrice di lavoro dell'accedente).

L'Amministrazione, con nota del 12 giugno 2015, consentiva l'accesso alla documentazione richiesta.

Il signor, in data 14.7.2015, adiva la Commissione, lamentando la mancata ostensione di 32 allegati ai documenti in questione.

L'Amministrazione, in data 1.9.2015, inviava una memoria nella quale sosteneva l'inammissibilità del ricorso, non risultando esservi allegati ai documenti resi accessibili al ricorrente.

DIRITTO

Il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, alla stregua di quanto rappresentato dall'Amministrazione circa l'inesistenza di allegati ai documenti richiesti dal ricorrente, l'accesso ai quali è stato consentito allo stesso.

PQM

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ambito Territoriale della Provincia di Roma

FATTO

Il signor, in data 21.4.2015, rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso alla domanda di inserimento con riserva in graduatoria permanente della provincia di Roma, classe di concorso A052- Materie letterarie, Latino e Greco nel liceo classico aa.ss. 2007/2009, presentata dall'accedente, al decreto di pubblicazione della graduatoria permanente della provincia di Roma, classe di concorso A052- Materie Letterarie Latino e Greco nel Liceo Classico, aa.ss. 2007-2009, nonché all'estratto della relativa graduatoria ove era stato collocato con riserva l'accedente, con indicazione del punteggio.

In data 19.6.2015, l'Amministrazione consentiva l'accesso del signor alla sola domanda di inserimento con riserva in graduatoria permanente della provincia di Roma, classe di concorso A052- Materie letterarie, Latino e Greco nel liceo classico aa.ss. 2007/2009.

Il signor, in data 10.7.2015, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, adottasse le conseguenti determinazioni

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera a) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del d.p.r. n. 184/2006, non avendo il ricorrente allegato al ricorso il provvedimento impugnato.

PQM

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Consiglio di disciplina dell'Ordine dei commercialisti ed esperti contabili di Venezia – Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

FATTO

Il signor, in qualità di procuratore di, a seguito dell'archiviazione dell'esposto presentato dalla predetta società a carico dei dottori commercialisti e quali liquidatori della società "....." s. r. l., in data 11.05.2015 chiedeva ad entrambe le Amministrazioni indicate in epigrafe di poter accedere ai chiarimenti e relativi allegati inviati dal Consiglio di disciplina dell'Ordine dei commercialisti ed esperti contabili al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili in risposta alla richiesta di quest'ultimo (di cui alla nota prot. 2890 del 25.02.2015)

Tale istanza non essendo stata riscontrata dalle Amministrazioni indicate in epigrafe, l'accedente, in data 10.7.2015, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione deve dichiarare l'inammissibilità del ricorso, ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) del d.p.r. n. 184/2006, non avendo il ricorrente allegato al ricorso le ricevute dell'avvenuta spedizione dello stesso al dottor ed al dottor, quali soggetti contro interessati, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera c), individuabili in base alla natura dei documenti richiesti, che dall'esercizio del diritto di accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza.

PQM

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.

FATTO

Il signor - avendo partecipato, in qualità di Commissario penitenziario del ruolo direttivo speciale, allo scrutinio per merito comparativo per la promozione alla qualifica di commissario capo penitenziario del ruolo direttivo speciale, espletato ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo n. 146/2000 - in data 15 febbraio 2015 rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso al verbale della seduta del Consiglio di amministrazione del 26.11.2014, relativo alle operazioni di scrutinio in questione, e di approvazione della relativa graduatoria, nonché alla scheda personale di valutazione della funzionaria del ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria

Formatosi il silenzio-rigetto, l'accedente, in data 16.04.2015, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ex art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

La Commissione, all'esito dell'adunanza del 12 maggio 2015, accoglieva il ricorso.

Successivamente, in data 11.6.2015, il signor reiterava la sua istanza di accesso alla scheda personale di valutazione della funzionaria del ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria, chiedendo all'Amministrazione di ottemperare alla predetta decisione.

Non avendo l'Amministrazione dato alcun riscontro all'istanza dell'11.6.2015, il signor, in data 10.8.2015, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, essendo diretto a sollecitare l'esercizio, da parte della Commissione, del potere di assicurare l'ottemperanza dell'Amministrazione alla decisione con cui era stato accolto l'originario ricorso del ricorrente, potere di cui la Commissione non è dotata, ferma restando la possibilità, per il ricorrente, di rivolgersi al giudice amministrativo competente.

PQM

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Dipartimento militare di medicina legale di

FATTO

La signora, Soprintendente della Polizia di Stato, in data 25.3.2015 rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso ai documenti costituenti il fascicolo depositato presso il Dipartimento militare di medicina legale di, al fine di conoscere le ragioni per le quali era stato disposta la sottoposizione dell'accedente a visita medico-collegiale presso la Commissione Medica Ospedaliera facente capo al predetto Dipartimento.

L'Amministrazione, con nota del 20.4.2015, trasmetteva all'accedente solo alcuni dei documenti richiesti, tra gli stessi non figurando nè la nota della Questura di menzionata nell'atto di convocazione dell'odierna ricorrente per essere sottoposta a visita medico-collegiale, nè la relazione medica del sanitario della Polizia di Stato dottor, né il rapporto informativo dell'Ufficio Polizia di Frontiera di

La signora, in data 21 maggio 2015, adiva la Commissione per ottenere l'accesso a tutta la documentazione contenuta nel fascicolo in questione.

L'Amministrazione, in data 18 giugno 2015, inviava una nota nella quale rappresentava che la documentazione non trasmessa all'odierna ricorrente era quella che era stata originaria dall'Amministrazione di appartenenza della stessa.

La Commissione, all'esito dell'adunanza del 30 giugno 2015, invitava il Dipartimento di medicina legale di a trasmettere, , ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.p.r. n. 184/2006, l'istanza di accesso in questione all'Amministrazione che aveva originato i documenti che non sono stati resi accessibili alla ricorrente, salva l'interruzione dei termini nelle more dell'adempimento di siffatto incumbente.

Il Dipartimento di medicina legale di, con nota del 14.luglio 2015, trasmessa via pec alla Questura di in data 15.7.2015 (e, per conoscenza alla Commissione) inviava a quest'ultima, quale Amministrazione originatrice dei documenti non resi accessibili alla ricorrente, l'istanza di accesso.

DIRITTO

La Commissione - rilevato che, per effetto del decorso del termine di trenta giorni a partire dalla ricezione da parte della Questura di Sassari della nota del 14.5.2015 di cui alla narrativa in fatto si è

formato il silenzio-rigetto anche con riferimento ai documenti detenuti dalla Questura di Sassari - ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto, trattandosi di documenti che si riferiscono direttamente ed esclusivamente alla ricorrente.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita la Questura di a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazioni resistenti: Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Questura di Campobasso e presso la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Campobasso

FATTO

L'Avvocato, indagata nel proc. pen. n° /..... R.G.N.R. iscritto presso la Procura della Repubblica del Tribunale di, per il reato p. e p. dagli artt. 81, 110, e 615 ter e 323 c.p., per essersi abusivamente introdotta nel sistema telematico per l'inoltro delle domande di nulla osta al lavoro per stranieri, al fine di dimostrare l'estraneità ai fatti contestati e la legittimità della difesa tecnica, richiedeva il 27/5/2015, ai sensi e per gli effetti della Legge n° 241/1990, la visione e l'estrazione di copia integrale e conforme delle pratiche afferenti l'emersione dal lavoro irregolare ed i permessi di soggiorno di, nato il a (Marocco) e di tutti i suoi eventuali alias, espressamente significando che non era necessaria alcuna notifica al controinteressato, poiché il medesimo aveva espressamente autorizzato il proprio difensore ad accedere al carteggio.

Presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Questura di parte ricorrente esercitava l'accesso in parte qua, con riferimento a tutti i provvedimenti amministrativi correlati alla documentazione di cui sopra; l'accesso veniva, per converso, rifiutato in relazione agli atti, afferenti a procedimenti penali pregressi dello straniero, di Categoria 2[^] - Divisione Polizia Anticrimine e di quelli ricompresi nel fascicolo A2, in quanto rispettivamente nelle date del 12.06.2015 e del 23/6/2015 veniva evidenziato che trattavasi di documentazione sottratta all'accesso, ai sensi del D.M. 415/1994.

La Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di in data 15/6/2015 comunicava che l'istanza non poteva essere accolta, in quanto non risultava agli atti della Prefettura alcun mandato da parte del Sig. in favore dell'Avv.

Quest'ultima in data 7.7.2015 adiva la Commissione affinché valutasse la legittimità del diniego opposto dalla Questura ed, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 Legge n° 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni, dandone comunicazione all'Ufficio interessato.

La medesima in data 14.7.2015 adiva la Commissione affinché valutasse la legittimità del rigetto opposto dalla Prefettura ed, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 Legge n° 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni, dandone comunicazione all'Ufficio interessato.

La Questura di Campobasso in data 3 agosto 2015 faceva pervenire memoria.

DIRITTO

Rileva la Commissione che le richieste di riesame avanzate dalla stessa parte ricorrente rispettivamente il 7/7/2015 ed 15/7/2015 afferiscono all'istanza di accesso alla stessa documentazione e, per evidente connessione oggettiva tra le due impugnative, devono essere trattate congiuntamente.

Va pertanto preliminarmente disposta la riunione dei due ricorsi menzionati in epigrafe, per motivi di connessione oggettiva, trattandosi di riesami proposti dalla stessa parte ricorrente avverso provvedimenti di rigetto relativi alla medesima vicenda.

I ricorsi devono essere respinti, alla stregua di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, lett. a e b), del decreto del Ministero dell'Interno 10.5.1994, n. 415, che prescrive quali siano le categorie di documenti inaccessibili per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero ai fini di prevenzione e repressione della criminalità; statuizione insuscettibile di essere disapplicata dalla Commissione.

Inoltre la Commissione fa rilevare che nel caso di specie i documenti contengono dati giudiziari tutelati ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 196/03 (codice in materia di dati protezione dei dati personali).

PQM

La Commissione, previa riunione dei ricorsi proposti dall'avv. rispettivamente il 7/7/2015 ed il 14/7/2015, li rigetta.

Ricorrenti:,,,

contro

Amministrazione resistente: Agenzia per l'Italia Digitale (AgID)

FATTO

I signori,,,, dipendenti di ruolo dell'Agenzia per l'Italia Digitale, in qualità di rappresentanti delle OOSS, e, per la migliore tutela degli interessi giuridici dei propri iscritti dipendenti dell'AgID avverso la preclusione dalla possibilità di conferimento di incarichi dirigenziali, presentavano in data 20 maggio 2015 alla AgID (prot. N. 152 del 20/05/2015) una richiesta formale per acquisire copia della documentazione inerente le procedure e gli atti di conferimento degli incarichi dirigenziali a due soggetti esterni all'amministrazione e precisamente:

- Dr., determinazione Agid n. 17/2014, decorrenza 22/9/2014 e termine 21/9/2016;
- Dr.ssa, determinazione Agid n. 43 del 2015, decorrenza 23/2/2015 e termine 23/2/2018.

Con tempestivo ricorso, in data 7 luglio 2015, i suddetti rappresentanti delle OOSS, e, hanno adito la Commissione affinché valutata la legittimità del silenzio sull'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione rileva l'inammissibilità del ricorso, ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del d.p.r. n. 184/2004, non avendo i ricorrenti allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso ai Dott. e quali controinteressati rispetto all'istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di

FATTO

Il signor, funzionario economico finanziario area funzionale III in servizio presso la Prefettura di, in data 11 giugno 2015 rivolgeva all'Amministrazione di appartenenza un'istanza di accesso alla documentazione presente nel proprio fascicolo personale.

Formatosi il silenzio-rigetto sulla predetta istanza di accesso, il signor in data 6.8.2015 adiva la Commissione, affinché riesaminato il caso e, valutata la legittimità del silenzio opposto dall'Amministrazione, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione, in data 28.8.20152015 ha comunicato il rinvenimento dell'istanza soltanto in data 31 luglio 2015 e in ogni caso la disponibilità dell'Ufficio a consentire la visione degli atti richiesti.

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto rappresentato dall'Amministrazione, non può che dichiarare l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di

FATTO

Il signor, funzionario economico finanziario in servizio presso l'Area II della Prefettura di Fermo, in data 30 giugno 2015 rivolgeva all'Amministrazione di appartenenza un'istanza di accesso alla nota CUG prot 46 del 22/6/2015 e al documento votato nella riunione CUG del 18/06/2015 relativo al procedimento/Prefettura di

In data 31 luglio 2015 veniva convocato in relazione alla richiesta di accesso, ma prendeva atto che i documenti esibiti erano copie e non documenti originali degli atti chiesti in visione, non risultando esserci né il timbro di ingresso, né il numero di protocollo in ingresso.

Il signor in data 31.7.2015 adiva la Commissione, affinché sia riesaminata la suddetta determinazione e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, assumesse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta nota della Prefettura in data 2 settembre 2015 con cui si comunica che la Segreteria del C.U.G. ha fatto presente per le vie brevi che per disposizioni ministeriali, a causa della diminuzione dei fondi sul capitolo relativo al pagamento delle spese postali, l'invio della corrispondenza avviene utilizzando esclusivamente il canale informatico e tutta la documentazione viene inviata in copia scannerizzata e di ciò è stato reso edotto l'accedente.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

Sussiste, infatti, il diritto del ricorrente di prendere visione ed eventualmente di chiedere copia conforme all'originale di tutta la documentazione richiesta, in quanto elemento fondante dell'actio ad exhibendum è la conformità del documento esibito all'originale, non avendo neppure rilievo scusante l'esistenza per la pubblica amministrazione di impedimenti tecnici (Consiglio di Stato, sez. IV, 10 aprile 2009, n. 2243).

Si osserva inoltre che l'art. 18, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 così recita "*l'autenticazione delle copie può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco. Essa consiste nell'attestazione di conformità con l'originale scritta alla fine della copia, a cura del pubblico ufficiale autorizzato, il quale deve altresì indicare la data e il luogo del rilascio, il numero dei fogli*

impiegati, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio. Se la copia dell'atto o documento consta di più fogli il pubblico ufficiale appone la propria firma a margine di ciascun foglio intermedio. Per le copie di atti e documenti informatici si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 20".

La Commissione da ultimo sottolinea che l'art. 25, comma 1, L. 241/90 prescrive che *“Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura”*.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Direzione Provinciale del Lavoro – Arezzo

FATTO

La signora con istanza del 16/6/2015 rivolgeva all'Amministrazione resistente una richiesta di accesso agli atti amministrativi relativamente alla denuncia (richiesta di intervento del 5.3.2015) c/ditta di di

A sostegno dell'istanza il ricorrente deduceva di volere acquisire documentazione utile a corroborare l'azione legale da intraprendere nei confronti di

Formatosi il silenzio-rigetto sull'istanza di accesso, la parte ricorrente in data 11/08/2015 adiva il Difensore Civico della Toscana affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

In data 19/8/2015 il Difensore Civico della Toscana rimetteva per competenza alla Commissione la richiesta di riesame, invitando la parte ricorrente (cui la nota era diretta per conoscenza) a provvedere senza ritardo alla notifica tramite racc. a r. del ricorso medesimo al controinteressato.

In data 26/8/2015 perveniva nota da parte della signora con cui la medesima inoltrava una nuova istanza di accesso datata 26/8/2015 diretta all'Amministrazione resistente e chiedeva l'archiviazione dell'istanza di riesame dell'11/8/15.

Successivamente la parte resistente comunicava alla Commissione di aver accolto l'istanza di accesso in data 7/9/2015.

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto rappresentato dall'Amministrazione resistente, non può che dichiarare l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: INPS

FATTO

Il signor, essendosi visto respingere dall'INPS la sua richiesta di corresponsione dell'indennità di mobilità, in data 11.2.2015, rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso alla nota del Ministero del lavoro dell'1.10.2014, citata nel provvedimento con cui era stata rigettata tale richiesta, nonché la documentazione formata in sede istruttoria.

In data 30.3.2015, l'Amministrazione consentiva l'accesso ai documenti richiesti, ad eccezione della predetta nota del Ministero del lavoro e di due comunicazioni di posta elettronica interna, del 20.10.2014 e del 16.1.2014, con allegato l'elenco parziale dei lavoratori Air One interessati dal licenziamento collettivo.

Il signor insisteva nel chiedere l'accesso alla documentazione di cui era stata negata l'ostensione in data 30.3.2015.

L'Amministrazione, in data 23.4.2015, confermava il diniego di consentire l'accesso alla summenzionata nota del Ministero del lavoro, trattandosi di documento non detenuto dall'INPS, ed all'ulteriore documentazione richiesta, trattandosi di documenti non menzionati nella delibera di diniego dell'indennità di mobilità, in conformità a quanto previsto dall'art. 15, comma 2, lettera d) del Regolamento in materia di accesso agli e documenti amministrativi dell'INPS.

Il signor, in data 27.4.2015, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

La Commissione, all'esito dell'adunanza del 10.6.2015, accoglieva il ricorso nella parte relativa al diniego di consentire l'accesso alle comunicazioni di posta elettronica interna, del 20.10.2014 e del 16.1.2014 (con allegato l'elenco parziale dei lavoratori Air One interessati dal licenziamento collettivo), trattandosi di atti endoprocedimentali, e invitava l'Amministrazione, a trasmettere, a norma dell'art. 6, comma 2, del d.p.r. n. 184/2006, l'istanza di accesso del ricorrente al Ministero del lavoro, affinché si potesse pronunciare sulla stessa nella parte relativa alla nota del Ministero del lavoro dell'1.10.2014.

Successivamente il ricorrente, con nota del 16.7.2015 rappresentava al responsabile del procedimento che non gli era stata consegnata copia dell'allegato citato nella comunicazione di posta elettronica interna del 20.1.2014 e lamentava l'incompletezza della copia dell'elenco della comunicazione di posta elettronica interna del 16.1.2014 osteso al ricorrente; chiedeva, pertanto, l'ostensione dell'allegato alla comunicazione di posta elettronica interna del 20.1.2014 e della parte

mancante dell'allegato alla comunicazione di posta elettronica interna del 20.1.2014, nonché di una legenda esplicativa delle informazioni relative allo stato delle pratica e ad una più chiara differenziazione dell'elenco.

Con nota del 21.7.2015 l'Amministrazione rigettava l'istanza di accesso del 16.7.2015.

Il signor in data 8 agosto 2015, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene, per ragioni di economia procedimentale, di dover differire la decisione sul ricorso proposto avverso il diniego opposto dall'Amministrazione all'istanza del 16.7.2015 all'esito della trasmissione al Ministero del lavoro dell'originaria istanza di accesso del ricorrente, cui l'I.N.P.S. era stato onerato, salva l'interruzione, nelle more, dei termini di legge.

PQM

La Commissione sospende la trattazione del presente ricorso fino all'esito della trasmissione al Ministero del lavoro dell'originaria istanza di accesso del ricorrente, mandando alla Segreteria di trasmettere all'I.N.P.S. copia della presente decisione, salva, nelle more, l'interruzione dei termini di legge.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Dirigente Scolastico I.S.I.S. “.....” –

FATTO

La Prof.ssa, docente a tempo indeterminato, in servizio presso l'amministrazione resistente rivolgeva a quest'ultima una richiesta di accesso agli atti afferenti la procedura di individuazione tutor dell'organo costituito ex procedura C-5 FSEPAC_POR_CAMPANIA 2013-28-PROFESSIONALIZZANDO.

A sostegno dell'istanza la ricorrente deduceva di aver presentato domanda di partecipazione al bando per reclutamento di tutor in data 17 marzo 2015.

In data 5 giugno 2015 il Dirigente Scolastico inviava parte della documentazione.

In data 5/07/2015 adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del parziale rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La richiesta di intervento della Commissione, pur provenendo dall'indirizzo di posta elettronica pec dell'avvocato, nella qualità di procuratore e difensore della sig.ra, non reca la rilasciata procura ed è pertanto inammissibile.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Direzione Didattica di Via –

FATTO

Il signor rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso diretta ad estrarre copia dei contratti di affidamento diretto a ditte esterne per installazione di supporto videoproiezione e ripristino impianto audio Teatro e fatture di pagamento per dette prestazioni.

L'istanza di accesso veniva presentata in data 7/4/2015.

In data 7/5/2015 l'Amministrazione negava l'accesso, non evincendosi gli estremi dei documenti oggetto della richiesta ovvero degli elementi che ne consentano l'individuazione.

Il Sig., con raccomandata a/r spedita in data 8/06/2015 adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

La Commissione il 30/6/2015 rilevava che non era indicata nella richiesta di riesame la data in cui il signor era venuto a conoscenza della nota prot. N. 1456 del 7.5.2015 dell'Amministrazione resistente e pertanto reputava necessario acquisire, ai fini di valutarne la tempestività, detta informazione, adeguatamente documentata.

Il 3 agosto 2015 perveniva memoria dell'Amministrazione resistente.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per tardività, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. a) del D.P.R. 184/2006.

E' stato, infatti, proposto successivamente alla scadenza del termine di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione della determinazione impugnata (nota della Direzione Didattica di Via di, prot. N. 1787, ricevuta in data 7/5/2015), previsto dall'art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia Entrate di Vicenza

FATTO

Il signor ha richiesto in data 2 aprile 2015 all'Agenzia delle Entrate copia, anche elettronica, dell'inventario della de cuius, deceduta in data 9/10/13 n. 5161 presentato il 21/10/2014.

Il signor in data 4 maggio 2015, formatosi il silenzio-rigetto sull'istanza di accesso, adiva il Difensore Civico del Veneto affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Agenzia resistente ha negato l'accesso con provvedimento in data 6 maggio 2015 perché l'istanza presentata era priva della copia del documento di identità in corso di validità, in quanto veniva richiesta la produzione di un dato sensibile, quale la consistenza patrimoniale della defunta madre.

In data 27/7/2015 il signor sollecitava il Difensore Civico, che rimetteva per competenza alla Commissione la richiesta di riesame.

In data 11/9/2015 perveniva nota dell'Agenzia delle Entrate, in cui si evidenziava che il signor aveva prodotto copia di un documento di identità valido e che il verbale di inventario di eredità non è atto detenuto dall'Agenzia delle Entrate, in quanto dopo la tassazione (imposta di registro), viene restituito presso il Tribunale.

DIRITTO

Osserva la Scrivente che ai sensi dell'art. 6, comma 5, del D.P.R. 12/04/2006, n. 184 *“Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, l'amministrazione, entro dieci giorni, ne dà comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione. In tale caso, il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta corretta”*.

Va pertanto affermata, sotto tale profilo, l'illegittimità del diniego opposto dall'Agenzia delle Entrate intimata alla richiesta di accesso del ricorrente.

Sotto il profilo della detenzione del verbale di inventario, l'Agenzia dovrà provvedere, a norma dell'art. 6, comma 2, del d.p.r. n. 184/2006, a trasmettere l'istanza di accesso del ricorrente al Tribunale di Vicenza affinché si possa pronunciare sulla stessa nella parte in cui si riferisce alla trasmissione del verbale di inventario della de cuius, deceduta in data 9/10/13 n. 5161 presentato il 21/10/2014, dandone comunicazione all'interessato.

Nelle more dell'espletamento di tale incumbente i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione invita l'Agenzia a provvedere all'espletamento dell'incumbente di cui in motivazione. salva l'interruzione, nelle more, dei termini di legge.

Ricorrente: Srl

contro

Amministrazioni resistenti: Direzione Provinciale INPS di Alessandria

FATTO

La società ricorrente a seguito di sentenza passata in giudicato nei confronti della signora ha rivolto in data 7.7.2015 alla Direzione Territoriale del Lavoro di Alessandria e all'Inps – Direzione Provinciale di Alessandria un'istanza di accesso alla posizione contributiva della Sig.ra, al fine di articolare le proprie difese nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, attualmente pendente, e di conoscere eventuali rapporti di lavoro conclusi medio tempore, le cui retribuzioni dovrebbero essere detratte dal quantum oggetto di richiesta.

La documentazione richiesta consiste in:

1. un prospetto storico della posizione contributiva della Sig.ra con specifica indicazione di tutti i versamenti successivi alla data del 13 agosto 2014 e fino alla data del 7 luglio 2015
2. ogni ulteriore informazione utile alla tutela delle ragioni dell'istante.

In data 14/7/2015 la Direzione Territoriale del Lavoro di Alessandria ha comunicato che l'istanza deve essere rivolta all'Inps competente e la richiesta di cui al punto n. 2 è generica.

In data 15/7/2015 l'Inps ha negato l'accesso, in quanto l'istanza è giustificata dal fatto di poter ottenere copia di documenti necessari per la costituzione in giudizio i cui termini risultano in scadenza il 15/7/2015 e con lo spirare del termine viene meno l'interesse.

La società, a mezzo dell'avv., adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

In data 8/9/2015 è pervenuta documentazione da parte dell'Inps in cui si fa presente che, con successiva mail del 2/9/2015, l'Amministrazione resistente ha comunicato che il pagamento di indennità previdenziali di disoccupazione non può essere detratto dalla somma cui il datore di lavoro è stato condannato in conseguenza di licenziamento illegittimo, ribadendo il rigetto dell'istanza dell'accidente.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del d.p.r. n. 186/2004, non avendo parte ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso alla signora,

quale controinteressata rispetto all'istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso.

Ricorrente:, quale legale rappresentante di
contro

Amministrazione resistente: Inps Direzione Provinciale di Area Metropolitana di Milano

FATTO

Parte ricorrente, rappresentata e difesa dall'avv., ha presentato in data 19 maggio u.s. all'INPS richiesta di accedere agli atti e documenti fondanti il verbale unico di accertamento e notificazione n. 000448320/S01 del 15/1/2015, prot. N. INPS 4900.16/01/2015.0010892, emesso anche nei confronti della Cooperativa, quale obbligato solidale, comprese le dichiarazioni rilasciate dai collaboratori al personale ispettivo.

Il 10.7.2015 adiva la Commissione affinché dichiarasse l'illegittimità del diniego tacito opposto dall'Inps e assumesse le conseguenti determinazioni.

Con memoria del 12/8/2015 l'Inps ha comunicato che con nota datata 23/7/2015 - trasmessa all'accidente - ha sostenuto che l'istanza è generica e che la società è già in possesso di parte della documentazione richiesta e che altri documenti sono sottratti all'accesso per la tutela della riservatezza dei terzi (lavoratori presso la cooperativa, di cui la è chiamata a rispondere in solido).

DIRITTO

Il ricorso è fondato.

Occorre premettere che il diritto di accesso è sottoposto ad una diversa disciplina a seconda che esso si atteggi ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale.

La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridica-soggettiva dell'accidente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'art. 10, comma 1, lettera *a*), l. n. 241/90, ed in cui l'interesse del ricorrente è considerato dallo stesso legislatore *in re ipsa*, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento o la circostanza dell'efficacia diretta o indiretta di un provvedimento a conferirgli la legittimazione a prenderne visione od estrarne copia.

La seconda ipotesi implica, per converso, da parte del ricorrente la specificazione di un interesse diretto, prevista dall' art. 25 comma 2° L. n. 241/90 secondo cui "la richiesta di accesso deve essere motivata", al fine di consentire all'amministrazione di valutare l'esistenza di uno dei presupposti richiesti dagli artt. 22 L. n. 241/90 e 2 D.P.R. n. 352/92 per la legittimazione e l'accoglimento della domanda di accesso.

Il caso di specie è riferibile alla prima tipologia di accesso.

Quanto alla genericità degli atti di cui si richiede copia, si rileva che l'istanza attiene a tutti gli atti posti a fondamento del verbale unico di accertamento e notificazione n. 000448320/S01 del 15/1/2015, contenente diffida e notifica di illecito amministrativo e pertanto nell'istanza di accesso risultano sufficientemente indicati.

Per quanto attiene alla riservatezza dei prestatori di lavoro presso società non collegate da un rapporto di lavoro diretto con i lavoratori che tali dichiarazioni hanno reso, si fa presente che il Consiglio di Stato consente l'accesso alle dichiarazioni rese in sede ispettiva da lavoratori non direttamente impiegati presso le società in questione, com'è nel caso di specie (Cons. di Stato, Sez. VI, 26 marzo 2013, n. 1684; 12 dicembre 2012, n. 6380; 9 maggio 2011, n. 2747; 16 dicembre 2010, nn. 9102 e 9103).

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso e ritenutolo fondato, lo accoglie, con i limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, invita l'Istituto resistente a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrenti: e

contro

Amministrazione resistente: Istituto Comprensivo “.....” Roma

FATTO

I ricorrenti, nella loro qualità di genitori della minore, rappresentati dall'..... , rivolgevano all'Amministrazione un'istanza di accesso relativa all'infortunio occorso alla medesima il 21.4.2015.

L'Amministrazione il 9/7/2015 negava l'accesso, in quanto non era stato compilato l'apposito modulo predisposto e la parte ricorrente adiva il Difensore Civico del Lazio affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

In data 18/8/2015 il Difensore Civico del Lazio rimetteva per competenza alla Commissione la richiesta di riesame.

In data 11/9/2015 perveniva memoria dell'Amministrazione.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dai ricorrenti la Commissione osserva quanto segue.

Al fine di esaminare il merito della vicenda contenziosa sottoposta all'esame della scrivente, si invitano i medesimi ad inviare l'istanza di accesso, che non si rinviene in atti, con indicazione della data di ricezione da parte dell'Istituto e della proposizione dell'istanza di riesame al Difensore Civico, adeguatamente documentata.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, sospende la decisione in attesa della produzione della documentazione di cui alla parte motiva della presente ordinanza. I termini della decisione sono interrotti.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Inps – Direzione Centrale Pensioni

FATTO

Il Signor ha presentato in data 16.3.2015 istanza di accesso presso la Direzione Centrale Pensioni – Inps, finalizzata ad estrarre copia del verbale di una conferenza di servizi indetta dall'Istituto nell'ottobre/novembre 2014 per il trasferimento di risorse finanziarie da una salvaguardia all'altra, come esplicitamente previsto dal comma 193 della legge 147/2013.

Nell'istanza chiedeva altresì di conoscere la propria collocazione numerica nella graduatoria nazionale della quarta salvaguardia esodati stilata dall'Inps.

A sostegno dell'istanza deduceva di voler ricorrere alla Corte dei Conti per ottenere il proprio immediato collocamento a riposo.

L'Amministrazione resistente ha negato l'accesso alla conferenza di servizi con provvedimento del 17.4.2015, affermando che non sussiste interesse diretto e concreto dell'istante e che non è ammesso un controllo generalizzato dell'attività dell'Istituto.

Quanto alla posizione dell'accedente, è stato precisato dall'Inps che ha maturato il requisito per il diritto al trattamento pensionistico di anzianità in data 1.11.2013. Pertanto non è rientrato tra i soggetti beneficiari della cd. quarta salvaguardia e l'Istituto sta procedendo all'invio delle comunicazioni ai beneficiari che hanno perfezionato i requisiti pensionistici in salvaguardia entro il 28.2.2015.

Con tempestivo ricorso il sig. ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Istituto ha depositato memoria.

La Commissione nella seduta del 1.6.2015 ha accolto il ricorso, venendo in rilievo il cosiddetto accesso difensivo, vale a dire l'accesso preordinato all'acquisizione di documenti la cui conoscenza è necessaria ai fini della cura e della difesa degli interessi giuridici dell'accedente, garantito dal comma 7 dell'art. 24 della legge n. 241/1990, con le limitazioni ivi stabilite.

Con nota del 5/8/2015 il ha nuovamente adito la Commissione richiedendo ogni eventuale azione per l'applicazione delle leggi esistenti ed in particolare per far modo che l'Inps dia subito esito conclusivo alla conferenza di servizi.

E' pervenuta nota dell'Inps il 26/8/2015.

DIRITTO

In caso di perdurante ritardo dell'amministrazione nel concedere l'accesso, pur dopo una decisione favorevole al cittadino in sede di ricorso, la Commissione per l'accesso - nell'esercizio della propria attività giustiziale - non può obbligare l'amministrazione resistente, difettando in capo alla prima poteri ordinatori nei confronti della p.a. (ex art 25 L n 241/90), fatta salva l'eventuale possibilità del cittadino di adire il competente Giudice amministrativo, dotato di poteri coercitivi per dare attuazione concreta al diritto di accesso.

In ogni caso, la Commissione fa presente che l'Inps ha comunicato che il Ministero del Lavoro, come disposto dall'art. 1, comma 193, L. 147/2013 ha convocato con nota prot. N. 12820 del 10 agosto u.s. la conferenza dei servizi per discutere le problematiche inerenti l'accertamento delle economie provenienti dalle operazioni di salvaguardia dei requisiti pensionistici previgenti alla riforma Fornero ed ha invitato il a rivolgersi al Ministero del Lavoro, a conclusione dei lavori.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile la richiesta del

Ricorrente:, nella qualità di legale Rappresentante della

contro

Amministrazione: Ministro dell'Interno – Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di

FATTO

Il signor, in qualità di amministratore unico e legale rappresentante della srl, per curare e difendere i propri interessi giuridici, ha chiesto in data 24/4/2015 all'amministrazione di prendere visione e/o estrarre copia della nota prot. N. 5112 del 21/5/2014 riguardante il procedimento di valutazione del progetto inerente l'impianto di produzione di energia elettrica a biomasse R.L..

In data 30/4/2015 l'amministrazione resistente ha chiesto di meglio specificare gli estremi del documento richiesto ed i motivi della richiesta.

In data 26/5/2015 parte ricorrente ha precisato che l'istanza è finalizzata ad articolare le proprie difese nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, attualmente pendente nei confronti della società ed ha ribadito di voler accedere alla nota prot. N. 5112 del 21/5/2014.

In data 8/6/2015 il signor ha formulato nuova istanza di accesso per accedere alla nota prot. N. 5112 del 21/5/2014 ed a tutta la documentazione eventualmente presentata da e detenuta dal Comando per l'espletamento delle proprie attività inerenti l'impianto di biogas.

Con ricorso in data 31/7/2015 il Sig. ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto tacito dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha depositato memoria.

DIRITTO

Al fine di esaminare il merito della vicenda contenziosa sottoposta all'esame della scrivente, si invita parte ricorrente ad inviare l'istanza di accesso, che non si rinviene in atti, essendo stata inviata solo la mail di trasmissione, in cui risulta errato l'indirizzo pec @cert.vigilfuoco.it anziché @cert.vigilfuoco.it.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, sospende la decisione in attesa della produzione della documentazione di cui alla parte motiva della presente ordinanza. I termini della decisione sono interrotti.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Scuola Secondaria Statale Primo Grado “.....” di

FATTO

La ricorrente, nella qualità di genitore del minore, rivolgeva il 3/6/2015 all'Amministrazione un'istanza di accesso relativa alle verifiche d'italiano eseguite dal proprio figlio nel II quadrimestre.

Formatosi il rigetto sull'istanza di accesso adiva nei termini la Commissione affinché dichiarasse l'illegittimità del silenzio rigetto dell'istanza di accesso.

In data 27.8.2015 perveniva nota in cui la parte resistente comunicava di aver accolto l'istanza di accesso e che la documentazione era stata consegnata il 17/7/2015.

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto rappresentato dall'Amministrazione, non può che dichiarare l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Liceo Scientifico Statale “.....” di

FATTO

La Prof.ssa, docente a tempo indeterminato presso l'amministrazione resistente con istanza del 12.5.2015, che integrava la precedente richiesta del 10/3/2015, regolarmente evasa, rivolgeva all'Amministrazione la richiesta di accedere ed estrarre copia dei seguenti documenti relativi alla docente, che la precede nella graduatoria d'Istituto:

- 1) dichiarazione personale titoli posseduti per inserimento graduatoria istituto a.s. 2015/2016;
- 2) certificati servizio periodi pre-ruolo con orario cattedra.

Ciò al fine di verificare la legittimità dei punteggi dichiarati.

Formatosi il rigetto sulla sua istanza di accesso, la Prof.ssa con tempestivo ricorso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso ed ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990 assumesse le conseguenti determinazioni.

In data 30.7.2015 perveniva nota dell'Amministrazione resistente, che riferiva che la parte ricorrente prendeva globalmente e specificamente visione dell'intero fascicolo della docente, stante l'istanza di accesso regolarmente evasa il 10/3/2015.

Comunicava inoltre che dal 10/3/2015 al 22/5/2015, data dell'ultima richiesta di accesso, ben oltre la pubblicazione definitiva delle graduatorie interne di istituto, non è intervenuto alcun fatto nuovo volto a modificare la validità o entità dei titoli posseduti o dello stato di servizio della prof.ssa

DIRITTO

Con riferimento al documento di cui al precedente punto contraddistinto con il n.1) la Commissione respinge il ricorso, atteso che l'amministrazione resistente ha comunicato che la dichiarazione personale della prof.ssa dei titoli posseduti è relativa alla graduatoria interna dell'anno in corso (2014/2015) e non all'anno 2015/2016, come richiesto dalla prof.ssa e che quest'ultima è già in possesso di copia di tutti i titoli dichiarati dalla prof.ssa relativi all'anno 2014/2015.

In relazione alla certificazione di servizio pre-ruolo con orario cattedra, di cui al precedente punto contraddistinto con il n. 2), la Commissione accoglie il ricorso, in considerazione dell'interesse differenziato e qualificato dell'accedente ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione in parte respinge il ricorso, in parte lo accoglie e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa - Comando Legione Carabinieri Umbria

FATTO

Il signor, Maresciallo Capo dell'Arma dei Carabinieri, in servizio presso la Stazione Carabinieri di (PG) il 09 marzo 2015, ha presentato al Comando Legione Carabinieri Umbria di Perugia - Nucleo Relazioni con il Pubblico - richiesta formale di accesso agli atti amministrativi al fine di ottenere copia della documentazione caratteristica relativa agli anni 2013 e 2014, compilata sul conto del Colonnello, del Capitano e di tutti i Comandanti di Stazione e di Reparto della Compagnia Carabinieri di

A fondamento di detta istanza ha dedotto la necessità di tutelare i propri diritti ed interessi legittimi in ordine ai ricorsi gerarchici e giurisdizionali, già decisi e ancora da decidere.

Il Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare ha negato l'accesso con provvedimento n. 293520 in data 22 maggio 2015, sostenendo che tutti i controinteressati, ad eccezione del Maresciallo Ordinario CC, hanno formulato opposizione, per le motivazioni illustrate nei relativi atti ed inoltrate tramite il foglio in riferimento b.

La Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa ha rilevato che non si ravvisa un interesse concreto, attuale e differenziato, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti nei confronti dei quali è stato chiesto l'accesso (art. 22, comma 1, lett b. della Legge n. 241/90 e successive modificazioni e integrazioni) e che l'istanza è inammissibile in quanto risulta preordinata a un controllo generalizzato sull'azione amministrativa, espressamente vietato (art. 24, comma 3, della citata legge), perché non sorretta da specifiche esigenze di tutela diverse da quella di una ricerca di elementi di raffronto da cui, in via eventuale e ipotetica, inferire un qualche profilo di illegittimità dell'operato dell'Amministrazione.

A seguito del diniego opposto dall'Amministrazione all'istanza di accesso in questione, il signor in data 29.6.2015 adiva la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità del diniego in questione, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

In pari data ha fatto pervenire alla Commissione memoria difensiva del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare.

La Commissione nella seduta del 20.7.2015 rilevava che non era documentata nella richiesta di riesame la data in cui il signor era venuto a conoscenza della nota prot. N. 293520 del 22.5.2015 del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare e pertanto reputava necessario acquisire, ai fini di valutarne la tempestività, detta informazione.

Inoltre invitava il ricorrente a precisare se era stata al medesimo inoltrata la nota f.n. 103/1-44-2015 Cont/AV di prot. di data 30 aprile 2015 (riferimento b della nota del 22 maggio 2015), contenente lo specchio riepilogativo.

In data 30/7/2015 il ricorrente produceva mail proveniente dal Comando Carabinieri Umbria del 1 giugno 2015, con cui veniva a conoscenza del provvedimento del 22 maggio 2015.

Quanto alla precisazione se al ricorrente fosse stata inviata la nota f.n. 103/1-44-2015 Cont/AV di prot. di data 30 aprile 2015 (riferimento b della nota del 22 maggio 2015), il medesimo dichiarava che non l'ha mai ricevuta.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del d.p.r. n. 186/2004, non avendo parte ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso ad alcuno dei controinteressati rispetto all'istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990.

Infatti, pur non essendo venuto a conoscenza dei nominativi di tutti i controinteressati (di cui all'elenco contenuto nella nota di data 30 aprile 2015, f.n. 103/1-44-2015 Cont/AV di prot., mai ricevuta dall'accidente), avrebbe comunque notificare il ricorso ad almeno i due controinteressati, già individuati al momento della proposizione dell'istanza di accesso (Capitano e Colonnello).

PQM

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso.

Ricorrente:, nella qualità di

contro

Amministrazione resistente: Policlinico Agostino Gemelli – Università cattolica Sacro Cuore

FATTO

Il sig. Cupolo, amministratore della società Habitat Italiana Srl, il 23 aprile 2015 ha presentato istanza di accesso ai seguenti documenti:

- a) aggiudicazione gara prot. N. 133320/14;
- b) elenco dei partecipanti;
- c) offerta e progetto della ditta aggiudicataria.

A sostegno dell'istanza ha dedotto di aver partecipato alla gara sopra indicata in qualità di amministratore della società

L'Amministrazione resistente ha parzialmente accolto l'istanza, mettendo a disposizione dell'accedente i verbali del gruppo di lavoro incaricato della disamina tecnica delle offerte pervenute ed il provvedimento formale di aggiudicazione, escludendo l'offerta tecnica ed economica della ditta risultata prima classificata, sulla base delle valutazioni in merito all'attualità dell'interesse giuridico sottostante, nonché il diniego dell'interessata.

Avverso il provvedimento di parziale diniego, il ricorrente ha adito, il 9 giugno 2015, la Commissione.

La Commissione in data 30/6/2015 rilevava che non era chiaramente leggibile la data di protocollo della nota anticipata a mezzo fax con cui l'amministrazione comunicava il parziale rigetto dell'istanza e pertanto reputava necessario acquisire, ai fini di valutare la tempestività del ricorso, da parte del ricorrente detta informazione, adeguatamente documentata, dovendosi ritenere interrotti, nelle more dell'adempimento del predetto incumbente istruttorio, i termini di legge.

Perveniva il 24/7/2015 nota del Policlinico Gemelli con cui si comunicava che è Università non statale.

DIRITTO

La Commissione osserva che la disciplina in tema di accesso ai documenti amministrativi, di cui agli artt. 22 e 23 L. 7 agosto 1990 n. 241, si applica non solo alla pubblica amministrazione in senso stretto ma anche a tutti i soggetti di diritto pubblico e di diritto privato, comprese le università limitatamente alla loro attività di pubblico interesse, disciplinata dal diritto nazionale o comunitario, e

quindi anche all'Università Cattolica del Sacro Cuore, cui afferisce il Policlinico Universitario "A. Gemelli", ente riconosciuto con regio decreto 2 ottobre 1924, n. 1661.

Ai sensi dell' art. 22 lett. e) L. 7 agosto 1990 n. 241, in materia di accesso alla documentazione amministrativa, i soggetti pubblici e privati sono assimilati alle Pubbliche amministrazioni – in relazione al potere-dovere di esaminare le domande di accesso – solo nei limiti applicabili nell'attività di pubblico interesse che risulti disciplinata dal diritto nazionale o comunitario, come nell'ipotesi di indizione di gara di appalto.

La Commissione dichiara, pertanto, sotto il profilo appena esaminato, la propria competenza.

Quanto al merito, rileva che non è stata adempiuta da parte del ricorrente l'ordinanza istruttoria del 30/6/2015.

PQM

La Commissione sollecita, qualora sussista interesse alla decisione, parte ricorrente all'adempimento istruttorio di cui all'ordinanza del 30 giugno u.s..

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Regione Umbria

FATTO

Il signor il 9.3.2015 rivolgeva all'Amministrazione resistente un'istanza di accesso relativa :

1. al testo del resoconto stenografico della seduta dell'Assemblea legislativa tenutasi il 17 febbraio 2015;
2. del testo della proposta di emendamento n. 56 all'atto n. 1707 bis;
3. della registrazione audio/video della seduta del 17 febbraio 2015.

La Regione consentiva l'accesso in relazione alla documentazione di cui ai numeri 1 e 2 e negava l'accesso alla documentazione di cui al punto 3 (registrazione dell'assemblea legislativa), in quanto non costituente documento amministrativo.

A seguito del parziale diniego opposto dall'Amministrazione all'istanza di accesso in questione, il ricorrente, adiva tempestivamente la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità del diniego in questione, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

In data 31/8/2015 perveniva nota dell'Amministrazione in cui dopo aver sostenuto la legittimità del rigetto, si evidenziava che era stato comunicato in pari data all'accedente che copia della registrazione richiesta era a disposizione presso gli uffici dell'Assemblea legislativa.

DIRITTO

La Commissione rileva, preliminarmente, la propria competenza rispetto alla richiesta di accesso agli atti formulata dalla parte ricorrente, sia pur presentata nei confronti di una Regione.

A tale specifico riguardo evidenzia che, ai sensi dell'articolo 25, comma 4, l. n. 241/1990 e dell'art. 12 del D.P.R. n. 184/2006, al fine di assicurare la tutela giustiziale del diritto di accesso anche nell'ipotesi in cui si tratti di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali o regionali in ambiti territoriali in cui attualmente il difensore civico non sia presente, affinché l'assenza di difesa civica non si traduca in una limitazione degli strumenti a tutela di tale diritto, ritiene di doversi pronunciare sul presente ricorso.

Il ricorso avrebbe dovuto essere rigettato, in quanto la giurisprudenza ha affermato in più occasioni che le opinioni espresse e le valutazioni manifestate dai membri di organi collegiali nel corso delle relative sedute, anche qualora raccolte in appunti presi dall'organi verbalizzante, non costituiscono

documenti amministrativi soggetti al diritto di accesso di cui alla L. 241/90 (TAR Friuli 13/02/2009 n. 68; TAR Brescia 31/12/2003 n. 1823; Consiglio di Stato, IV, 4/07/1996 n. 820).

Preso, tuttavia, atto di quanto rappresentato dall'Assemblea Legislativa della Regione, non può che dichiarare l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Como

FATTO

Parte ricorrente, a mezzo dell'avv., premesso che è in corso la separazione giudiziale con il coniuge, chiedeva, al fine di tutelare le proprie ragioni, all'Agenzia delle Entrate in data 9/6/2015 l'accesso alla documentazione fiscale, finanziaria, economica e/o reddituale in possesso della medesima relativa al coniuge.

Con provvedimento del 3.7.2015 l'Agenzia delle Entrate comunicava che non poteva procedere alla suddetta richiesta in quanto, allo stato attuale, non esiste alcun provvedimento del giudice e/o del tribunale che legittimi l'accesso alla documentazione richiesta.

A seguito del diniego opposto dall'Amministrazione all'istanza di accesso in questione, la ricorrente in data 21.7.2015 adiva la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità del diniego in questione, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

DIRITTO

Nel merito il ricorso risulta meritevole di accoglimento.

Nel caso in questione l'interesse dell'istante, ai fini della tutela dei propri interessi giuridici, è stato congruamente rappresentato e riposa nel diritto di difesa in sede di separazione giudiziale dal coniuge.

Deve pertanto essere accolta l'istanza di accesso al fine di conoscere la consistenza patrimoniale dell'ex coniuge essendo l'acquisizione strumentale rispetto alle difese da svolgere nel giudizio di separazione.

Prive di pregio appaiono le motivazioni, adottate dall'amministrazione detentrica dei documenti, in quanto la fattispecie in esame è sottoposta alle disposizioni di cui al Capo V della legge n. 241 del 1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente: S.p.A.

contro

Amministrazione: Questura di Reggio Emilia

FATTO

La S.p.A. presentava alla Questura di Reggio Emilia, Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale, Ufficio Immigrazione, richiesta formale di accesso agli atti al fine di avere informazioni sul permesso di soggiorno del sig. (cod fisc.), nato in Marocco il e residente in Reggio Emilia (RE), n. ed in particolare se tale permesso fosse stato rilasciato per motivi di lavoro, nonché sulla situazione occupazionale dello stesso, come pure di avere accesso e copia della relativa documentazione.

A sostegno dell'istanza deduceva di essere creditrice nei confronti del Sig. della somma € 67.903,71, sulla base di un titolo giudiziale (decreto ingiuntivo non opposto), di aver ottenuto solo una minima parziale soddisfazione del credito tramite un pignoramento presso terzi (Poste S.p.A.) e di avere, pertanto, interesse a conoscere gli atti relativi alla concessione del permesso di soggiorno ed, in particolare, se lo stesso titolo fosse stato rilasciato per motivi di lavoro.

La Questura di Reggio Emilia ha negato l'accesso rilevando la carenza di interesse in capo all'accedente, atteso che la situazione giuridicamente tutelata sottesa alla richiesta (debito di natura civilistica e relativa riscossione coattiva) non fosse in rapporto "diretto" e "collegato", ai sensi dell'art. 22 c. 1 lett. b), con il documento amministrativo *de quo* (titolo di soggiorno). Osservava, inoltre, che la richiesta riguardava atti esclusi dal diritto di accesso ai sensi dell'art. 24, c. 1 lett. a) e c. 2 della L. 241/90 cit. ovvero sottratti all'accesso per motivi di ordine e sicurezza pubblica e per fini di prevenzione e repressione della criminalità ed, altresì, inaccessibili per motivi di riservatezza di terzi, ai sensi dell'art. 3, c. 1 lett. a) e b) e dell'art. 4 c. 1 lett. n) e o) del Decreto Min. Interno 415 cit., in riferimento all'art. 24, cc. 2 e 6 L. 241 cit..

La società, a mezzo del proprio difensore, non condividendo il diniego opposto dall'Amministrazione, ha tempestivamente adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 legge 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene preliminarmente, con riferimento all'interesse all'accesso, che esso sussista ed sia da qualificare come differenziato in ragione della non contestata esistenza di un titolo

giudiziale definitivo in cui è consacrata la qualità di creditore della società con la conseguenza che, anche alla luce del comma 7 dell'art. 24 L. 71. 241/1990, l'accesso deve essere garantito al richiedente in quanto la conoscenza dei documenti richiesti appare necessaria per curare o per difendere interessi giuridici, nella specie rappresentati dalla necessità di valutare le possibilità di esazione del credito *in executivis*, in ragione della possibile situazione lavorativa del debitore extracomunitario, situazione che potrebbe essere documentata dagli atti riguardati la concessione del titolo di soggiorno.

Sotto il profilo dell'interesse all'accesso la Commissione intende, dunque, dare continuità al proprio orientamento, menzionato anche dalla ricorrente in base al quale l'accesso ai dati inerenti lo stato lavorativo o occupazionale al fine di tutelare la posizione creditoria non è precluso dall'esistenza di generiche ragioni di riservatezza, per cui anche sotto tale ultimo aspetto, il diniego dell'Amministrazione non appare condivisibile.

La ricorrente ha, inoltre, adeguatamente motivato la propria istanza di accesso dando conto dell'intera vicenda giudiziaria e rilevando di aver già ottenuto riscontro dal Centro per l'Impiego in ordine allo *status* lavorativo del debitore che è risultato "disoccupato" dalle risultanze comunicate dal Centro stesso. Sicché l'istanza di accesso risulta rispettosa anche dei requisiti richiesti dalla giurisprudenza amministrativa ove viene posta in particolare risalto la necessità di una adeguata motivazione dell'istanza di accesso [cfr Cons. Stato Sez. VI, Sent., 25/03/2015, n. 1585 secondo cui la preminenza del diritto di difesa sulle esigenze di tutela della riservatezza non assume carattere assoluto ma "*postula, comunque, che la parte interessata dimostri la specifica connessione con gli atti di cui ipotizza la rilevanza a fini difensivi, all'uopo dimostrando la concreta consequenzialità rispetto alle deduzioni difensive potenzialmente esplicabili (Cons. Stato, IV, 14 maggio 2014, n. 2472), non essendo sufficiente l'allegazione di esigenze di difesa genericamente enunciate per garantire l'accesso (Cons. Stato, VI, 20 novembre 2013, n. 5515)*"].

Per quanto riguarda le ulteriori ragioni opposte dall'Amministrazione a sostegno del diniego che riposano nella sottrazione all'accesso degli atti richiesti per motivi di ordine e sicurezza pubblica e per fini di prevenzione e repressione della criminalità e ricadenti nell'ambito di applicazione, in particolare dell'art. 3, comma 1 del D.M. 415/1994, ai fini della decisione del ricorso questa Commissione ritiene necessario acquisire un'informativa di chiarimento dall'Amministrazione.

In particolare è necessario che la Questura chiarisca se ritiene, in via generale, che la richiesta della documentazione prodotta a sostegno della richiesta di permesso di soggiorno ricada *ex se* nella predetta disposizione ovvero se non possano essere comunicate, in particolare, le informazioni sul permesso di soggiorno proprio del sig. (cod fisc.), nato in Marocco il e residente in Reggio Emilia (RE), in ragioni della sussistenza di motivi di ordine e sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità riconducibili a situazioni riguardanti il predetto cittadino extracomunitario.

Nelle more dell'adempimento del predetto incombenza istruttorio, i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione invita l'Amministrazione a fornire le informazioni di cui in motivazione, salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento del predetto incombenza istruttorio.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (I.N.P.S.) - Agenzia Complessa di

FATTO

La Signora ha presentato richiesta formale di visione/estrazione di copia della seguente documentazione:

- 1) nota Ministero del Lavoro dell'1/10/2014, che deduce essere menzionata nella delibera di reiezione indennità di mobilità;
- 2) documentazione interna relativa al procedimento istruttorio.

A sostegno dell'istanza deduceva di aver interesse a comprendere le motivazioni, nonché i riferimenti legislativi e normativi posti alla base della decisione di rigetto dell'indennità di mobilità.

Deduceva, altresì, che l'Amministrazione, in data 30 marzo 2015, autorizzava parzialmente l'accesso, non consentendo, tuttavia, la visione della nota del Ministero del Lavoro dell'1/10/2014, nè l'estrazione di copia della documentazione costituita da due comunicazioni di posta elettronica interna, del 20/10/2014 e del 16/1/2014, con allegato l'elenco parziale dei lavoratori Air One interessati dal licenziamento collettivo.

Veniva, pertanto, ribadita la richiesta di visione e copia dell'intera documentazione (nota Ministero del Lavoro e posta elettronica interna), anche con l'omissione dei nominativi dell'elenco.

L'Amministrazione negava l'accesso con provvedimento del 23/4/2015, comunicato tramite la pec.

L'istante adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, adottasse le conseguenti determinazioni.

La Commissione, all'esito dell'adunanza del 10.6.2015, accoglieva il ricorso nella parte relativa al diniego di consentire l'accesso alle comunicazioni di posta elettronica interna, del 20.10.2014 e del 16.1.2014 (con allegato l'elenco parziale dei lavoratori Air One interessati dal licenziamento collettivo), trattandosi di atti endoprocedimentali, e invitava l'Amministrazione, a trasmettere, a norma dell'art. 6, comma 2, del d.p.r. n. 184/2006, l'istanza di accesso del ricorrente al Ministero del lavoro, affinché si potesse pronunciare sulla stessa nella parte relativa alla nota del Ministero del lavoro dell'1.10.2014.

Successivamente la ricorrente rappresentava al responsabile del procedimento che non le era stata consegnata copia dell'allegato citato nella comunicazione di posta elettronica interna del 20.1.2014 e lamentava l'incompletezza della copia dell'elenco della comunicazione di posta elettronica interna del 16.1.2014 osteso alla ricorrente; chiedeva, pertanto, l'ostensione dell'allegato alla comunicazione di

posta elettronica interna del 20.1.2014 e della parte mancante dell'allegato alla comunicazione di posta elettronica interna del 20.1.2014, nonché di una legenda esplicativa delle informazioni relative allo stato delle pratica e ad una più chiara differenziazione dell'elenco.

L'Amministrazione rigettava l'istanza di accesso.

La sig.ra, adiva nuovamente la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene, per ragioni di economia procedimentale, di dover differire la decisione sul ricorso proposto avverso il diniego opposto dall'Amministrazione all'istanza del 16.7.2015 all'esito della trasmissione al Ministero del lavoro dell'originaria istanza di accesso del ricorrente, cui l'I.N.P.S. era stato onerato, salva l'interruzione, nelle more, dei termini di legge.

PQM

La Commissione sospende la trattazione del presente ricorso fino all'esito della trasmissione al Ministero del lavoro dell'originaria istanza di accesso del ricorrente, mandando alla Segreteria di trasmettere all'I.N.P.S. copia della presente decisione, salva, nelle more, l'interruzione dei termini di legge.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Società

FATTO

Il Sig. rivolgeva alla società partecipata una richiesta di accesso, in relazione ai propri *test* preliminari psicoattitudinali (Eysenck Persaty Inventory e Multidimensionale dell'autostima - TMA) svolti in data lunedì 23 febbraio 2015 alle ore 11.30 presso il Centro Congressi Stazione Marittima – in Trieste, con la valutazione completa del proprio test effettuate dal Dott.

A sostegno dell'istanza evidenziava la propria situazione giuridicamente rilevante per aver partecipato alla selezione per "Operatori di Esercizio" indetta da Trieste Trasporti in cui furono somministrati i suddetti test.

La società negava l'accesso rilevando che il professionista, psicologo del lavoro, incaricato dall'Azienda, non era autorizzato a rilasciare i protocolli di valutazione dei test in quanto la diffusione non autorizzata dagli autori o dall'editore dei test, avrebbe potuto mettere a repentaglio la validità degli stessi e le possibilità di utilizzazioni future, danneggiando autori, editori, utilizzatori e utenti finali.

Il Sig. non condividendo il diniego opposto proponeva ricorso al Difensore Civico della Regione Marche – luogo di sua residenza che, rilavata la propria incompetenza trasmetteva gli atti al Coordinatore nazionale dei Difensori civici il quale, a sua volta, stante l'assenza di Difensore civico nella Regione Friuli Venezia Giulia, trasmetteva il gravame a questa Commissione.

In data 15/9/2015 la società ha fatto pervenire alla Commissione una nota in cui comunica all'istante, facendo seguito a colloqui intervenuti per le vie brevi, la possibilità di prendere visione della documentazione richiesta presso la sede aziendale su appuntamento, con possibilità di rilascio, previa richiesta, di una relazione scritta di sintesi sulla valutazione.

L'istante, dal canto suo, ha trasmesso alla Commissione le comunicazioni via mail inviate alla società in cui insiste nella propria istanza, rilevando di essere in servizio presso un'altra amministrazione e di non avere necessità di spiegazioni in merito alla valutazione che ha portato alla propria esclusione ma solo di conoscerla, senza necessità di ulteriori richieste e chiedendo la trasmissione dei test effettuati al proprio indirizzo, dichiarandosi disponibile al pagamento delle spese dovute.

DIRITTO

Si premette che, data l'assenza del Difensore civico ai vari livelli locali, al fine di non privare l'istante della prevista tutela giustiziale, la decisione del presente ricorso ricade nella competenza di questa Commissione.

Si rileva, altresì, che, pur tenendo conto delle comunicazioni delle parti citate in premessa, permane l'interesse del ricorrente alla decisione del ricorso atteso che il diritto di accesso si può esercitare nella duplice forma della visione e dell'estrazione di copia (ai sensi dell'art. 22, comma 1 lett. a) della legge 241/1990 e dell'art. 7, comma 1 del D.P.R. 184/2006).

La Commissione ritiene, nel merito, il ricorso meritevole di accoglimento.

Con riferimento all'interesse all'accesso esso sussiste ed è differenziato in ragione della presentazione della domanda di iscrizione e della partecipazione alla relativa procedura selettiva.

Quanto alla richiesta di accesso ai *test* sostenuti, la Commissione – in continuità con il proprio orientamento (da ultimo decisione resa nella seduta del 09/03/2015) ritiene prevalente l'interesse diretto, concreto ed attuale del ricorrente finalizzato alla valutazione della legittimità ed attendibilità delle operazioni di selezione rispetto a quello del diritto di autore della società che ha redatto i *test* che è tutelato solo ai fini della riservatezza in via residuale dalla normativa in materia.

Anche il potenziale rischio di un uso non consentito o di una divulgazione dei dati per finalità estranee alla tutela dei propri interessi giuridicamente rilevanti appare recessivo rispetto a quello del partecipante alla procedura selettiva ed, in ogni caso, un'eventuale utilizzo vietato resterebbe, nella sfera di responsabilità personale dell'istante.

Non appare, pertanto, totalmente soddisfatta dell'interesse manifestato dall'istante, la disponibilità manifestata dalla società a consentire la visione dei documenti ed a rilasciare, previa ulteriore richiesta, una sintesi della valutazione.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita la società a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia + altri

FATTO

Il Sig., assistente del Corpo della Polizia Penitenziaria, in servizio permanente effettivo dal 2002 presso la seconda Casa di Reclusione di, ha presentato distinte istanze di accesso agli atti:

- in data 03 maggio 2015, per via posta certificata alla direzione di
- in data 7 maggio 2015, istanza di accesso atti presso la direzione C.C. Palermo "....." per tramite la propria sede di servizio sopra citata;
- in data 09 maggio 2015, per tramite il proprio Comando, istanza di accesso agli atti al Provveditorato dell'amministrazione penitenziaria della Lombardia
- in data 21 maggio 2015, istanza di accesso atti presso la direzione della Casa Circondariale di ".....";
- in data 25 maggio 2015 istanza presso la CC di, Palermo;

Alle varie istanze sono seguiti riscontri di diverso tenore da parte delle varie Case circondariali e dell'Amministrazione centrale, ove, in parte si dà atto dall'avvenuta consegna della documentazione richiesta, in parte viene negato l'accesso, ed altre volte viene invitato l'istante a rivolgersi all'Ufficio competente.

Il ricorrente, dal canto suo, nel ricorso pervenuto alla Commissione con pec del 19.7.2015 non ha allegato il documento d'identità del richiedente e si è limitato a descrivere ed allegare le varie istanze di accesso agli atti, senza indicare, tuttavia i motivi del ricorso, che possono solo essere parzialmente ricostruiti *per relationem* dall'esame delle singole istanze.

DIRITTO

La Commissione, al fine di potere decidere il complesso ricorso cumulativo proposto dal ricorrente, reputa necessario acquisire i seguenti documenti e chiarimenti:

- a) a cura del ricorrente, copia del proprio documento di identità nonché una precisazione in ordine ai documenti in relazione ai quali ha ancora interesse all'accesso con la specificazione delle relative motivazioni;
- b) a cura dell'Amministrazione centrale, una nota di chiarimento che illustri la posizione definitivamente assunta sulle singole istanze e le ragioni specifiche del diniego.

Le Amministrazioni locali dovranno, inoltre, provvedere, a norma dell'art. 6, comma 2, del d.p.r. n. 184/2006, a trasmettere direttamente l'istanza di accesso del ricorrente agli Uffici centrali che ritengono competenti, affinché gli stessi si possano pronunciare sulla stessa, dandone conto nella richiesta nota di chiarimento.

Nelle more dell'espletamento di tale incombenza i termini di legge sono interrotti.

Resta impregiudicata ogni decisione in ordine alla ricevibilità ed all'ammissibilità totale o parziale del ricorso.

PQM

La Commissione invita il ricorrente e l'Amministrazione a fornire le informazioni e i documenti di cui in motivazione, salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento del predetto incombenza istruttorio.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Istituto Scolastico di Cagliari

FATTO

La Sig.ra, in qualità di genitore del minore rivolga all'Istituto Scolastico di Cagliari un'istanza di accesso ad una serie di documenti (compiti redatti dal figlio, registro dei docenti, verbali di scrutinio) ritenendo non adeguata la votazione conseguita dall'alunno all'esito dell'esame finale.

L'Istituto, con nota del 3/7/25015 negava l'accesso sostenendo la carenza di interesse in capo all'istante.

La madre di ha tempestivamente adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Istituto ha depositato memoria chiedendo il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

Con riferimento all'interesse all'accesso esso sussiste ed è differenziato in ragione della qualità rivestita dall'accendete e della sua legittimazione rappresentativa degli interessi del figlio minore.

Il diritto di accesso va, dunque, garantito venendo a tale riguardo in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente in quanto parte del procedimento in questione (in rappresentanza del figlio), ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

Il diritto di accesso va, inoltre, tutelato ai sensi del comma 7 dell'art. 24 L. 71. 241/1990 in base al quale l'accesso deve (comunque) essere garantito ai richiedenti quando la conoscenza dei documenti richiesti sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici, che possono consistere, nel caso di specie, nelle iniziative dirette a contestare gli esiti della valutazione ottenuta in sede di esame.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente: e

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di Parma

FATTO

I Signori e rivolgevano alla Prefettura di Parma un'istanza di accesso diretta a conoscere lo stato della domanda presentata da quest'ultima nel corso dell'anno 2014 alla Prefettura stessa, finalizzata ad ottenere il conferimento della cittadinanza italiana.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adivano la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

Deducono nel ricorso che, in occasione della presentazione dell'istanza atta all'ottenimento della cittadinanza italiana non fosse loro stato comunicato l'avvio del procedimento e che solo successivamente sono entrati in possesso del codice identificativo della pratica.

La Prefettura ha fatto pervenire una nota alla Commissione in cui deduce di aver dato tempestivo riscontro all'istanza di accesso con nota del 30/6/2015 comunicando le informazioni richieste (siffatta nota risulta allegata al ricorso alla Commissione).

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto rappresentato dall'Amministrazione, non può che dichiarare l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere.

Il ricorso appare, invece, inammissibile nella parte in cui è finalizzato a conoscere lo "stato" del procedimento attivato per ottenere il conferimento della cittadinanza italiana in quanto, sotto tale profilo l'istanza di accesso risulta finalizzata ad una generica richiesta di informazioni, come tale inammissibile ai sensi dell'art. 22, comma 4 della legge 241/90 e dall'art. 2, comma 2 del D.P.R. 184/2006,

La Commissione rileva, per completezza che, sulla base di quanto comunicato da altre Prefetture, in relazione a fattispecie analoghe, le informazioni riguardanti lo stato di trattazione della pratica per il conferimento della cittadinanza sono consultabili sul portale www.interno.it nella sezione "*Cittadinanza - consulta la tua pratica*", direttamente e in tempo reale dall'interessato in possesso del proprio codice identificativo (codice che il ricorrente menziona nel proprio ricorso e del quale, pertanto, possiede gli estremi).

PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere, dichiarandolo per il resto inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: INPS di Cosenza

FATTO

Il signor rivolgeva all'INPS di Cosenza un'istanza di accesso diretta ad estrarre copia della documentazione contabile relativa al calcolo della pensione erogata.

L'istanza di accesso veniva ricevuta dall'Ente previdenziale in data 4/6/2015.

Formatosi il silenzio-rigetto sull'istanza di accesso, il Sig. adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

Il ricorrente deduce di aver già a suo tempo proposto un'istanza di accesso e un ricorso alla Commissione, dichiarato irricevibile per tardività nella seduta del 29/4/2015.

DIRITTO

La Commissione osserva, preliminarmente, che ai sensi dell'art. 12, comma 8 del D.P.R. 184/2006 *“La decisione di irricevibilità o di inammissibilità del ricorso non preclude la facoltà di riproporre la richiesta d'accesso e quella di proporre il ricorso alla Commissione avverso le nuove determinazioni o il nuovo comportamento del soggetto che detiene il documento”*.

Per quanto sopra al ricorrente ha legittimamente riproposto l'istanza di accesso agli atti e, formatosi il silenzio rigetto ha nuovamente adito questa Commissione.

Nel merito la Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto, venendo in rilievo, a tale riguardo, il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di Brescia

FATTO

La signora rivolgeva alla Prefettura di Brescia un'istanza di accesso agli atti diretta a conoscere lo stato della domanda proposta alla competente Prefettura stessa nell'anno 2012 per l'ottenimento della cittadinanza italiana.

Formatosi il silenzio-rigetto sulla sua istanza di accesso ricevuta dalla Prefettura a mezzo pec in data 29/5/2015, il ricorrente adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato irricevibile ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. a) del D.P.R. 184/2006.

Sull'istanza di accesso presentata dalla ricorrente in data 29/05/2015 si è formato in silenzio-rigetto decorsi trenta giorni, ai sensi dell'art. 25, comma 4 della legge n. 241/1990.

Il ricorso alla Commissione risulta tardivamente proposto in data 31/07/2015.

La Commissione rileva, per completezza che, sulla base di quanto comunicato dalle Amministrazioni in relazione a fattispecie analoghe, lo stato di trattazione della pratica riguardante il conferimento della cittadinanza è consultabile sul portale www.interno.it nella sezione "*Cittadinanza - consulta la tua pratica*", direttamente e in tempo reale dall'interessato in possesso del proprio codice identificativo.

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Questura di Como

FATTO

Il signor rivolgeva alla Questura di Como una diffida ad adempiere ed un'istanza di accesso diretta a conoscere lo stato della domanda presentata alla Questura stessa, finalizzata ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno, avendo acquisito dal portale internet dedicato che la propria pratica si trovava in istruttoria e che non risultavano anomalie nella produzione documentale.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto, limitatamente agli atti che sono presenti nel fascicolo del procedimento riguardante l'istante, ove esistenti, venendo a tale riguardo in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

Il ricorso appare, invece, inammissibile nella parte in cui è finalizzato a conoscere lo "stato" del procedimento attivato per ottenere per il rinnovo del permesso di soggiorno in quanto, sotto tale profilo l'istanza di accesso risulta finalizzata ad una generica richiesta di informazioni, come tale inammissibile ai sensi dell'art. 22, comma 4 della legge 241/90 e dall'art. 2, comma 2 del D.P.R. 184/2006, come parimente inammissibile risulta l'istanza laddove diretta alla indicazione dei motivi del ritardo. Esula dalle competenze di questa Commissione il sindacato sulla mancata adozione dei richiesti provvedimenti, per ottenere il quale il ricorrente deve rivolgersi alla competente Autorità giudiziaria.

PQM

La Commissione accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, dichiarandolo per il resto inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno

FATTO

Il Sig. ha rivolto al Ministero dell'Interno ed alla Prefettura di Brescia una diffida ad adempire diretta all'adozione dei provvedimenti relativi alla domanda presentata nel corso dell'anno 2013 alla Prefettura stessa, finalizzata ad ottenere il conferimento della cittadinanza italiana.

Tale diffida è pervenuta all'indirizzo pec della Commissione, peraltro con anomalie nel riconoscimento della firma elettronica del mittente.

DIRITTO

La Commissione, in disparte i numerosi profili relativi alla rituale spedizione alla Commissione dell'atto denominato "diffida ad adempire" osserva in via assorbente l'inammissibilità del ricorso in quanto non ha ad oggetto il diniego, espresso o tacito, ad un richiesta di accesso a documenti amministrativi (istanza che non risulta neppure allegata al ricorso), bensì la richiesta di adozione e di formazione da parte delle Amministrazioni competenti di provvedimenti amministrativi.

Esula dalle competenze di questa Commissione il sindacato sull'adozione o la mancata adozione dei richiesti provvedimenti, per ottenere il quale il ricorrente deve rivolgersi alla competente Autorità giudiziaria.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Ministero dell'Interno

FATTO

La Sig.ra ha rivolto alla Questura ed alla Prefettura di Modena un'istanza di accesso diretta a conoscere lo stato della sua domanda, finalizzata ad ottenere il conferimento della cittadinanza italiana, presentata presso nel corso dell'anno 2012.

L'istanza stessa è pervenuta a questa Commissione.

La Prefettura ha fatto pervenire un nota alla Commissione in cui rileva di non aver mai ricevuto l'istanza di accesso, dà conto dello stato della pratica e fornisce in tal modo le informazioni richieste dal ricorrente.

DIRITTO

La Commissione, in disparte i profili riguardanti l'ammissibilità del ricorso, preso atto di quanto rappresentato dall'Amministrazione, che ha comunicato all'istante le informazioni richieste (la favorevole conclusione dell'istruttoria) non può che dichiarare l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Ministero dell'Interno

FATTO

La Sig.ra ha rivolto al Ministero dell'Interno un'istanza di accesso diretta a conoscere lo stato della sua domanda, finalizzata ad ottenere il conferimento della cittadinanza italiana, presentata presso nel corso dell'anno 2013 presso la Prefettura di Rimini.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

La Prefettura di Rimini ha fatto pervenire un nota alla Commissione in cui rileva che, per quanto di propria competenza la pratica della Sig.ra si è definita favorevolmente con l'inserimento del parere favorevole alla concessione della cittadinanza italiana in data 07/05/2014 e che per la definizione della richiesta è competente l'Ufficio Centrale di Roma cui spetta l'emissione del provvedimento finale.

DIRITTO

La Commissione preso atto di quanto rappresentato dall'Amministrazione, che ha comunicato all'istante le informazioni richieste (la favorevole conclusione dell'istruttoria) non può che dichiarare l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere, per quanto concerne la richiesta di informazioni sullo stato della pratica.

Per il resto il ricorso è inammissibile in quanto l'istante si è limitata ad indirizzare la propria istanza di accesso anche a questa Commissione senza attendere il decorso dei termini di legge per la formazione del provvedimento espresso o tacito sulla propria richiesta.

PQM

La Commissione dichiara in parte l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere e lo dichiara per il resto inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Comune di

FATTO

Il signor, in data 4/6/2015, presentava alla Comune di un'istanza di accesso diretta a prendere visione ed estrarre copia delle documentazioni riguardante le contro deduzioni della locale polizia municipale prodotte nell'ambito di un proprio ricorso amministrativo avverso una violazione del Codice della Strada, nonché la documentazione concernente la vegetazione posta nelle vicinanze della segnaletica, rilevando di aver interesse ad evincere le iniziative intraprese a riguardo nell'ambito di un giudizio davanti al Giudice di Pace avverso l'ordinanza prefettizia con cui è stato respinto il suo ricorso avverso la predetta violazione.

Formatosi il silenzio-rigetto sulla predetta istanza di accesso, il signor adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, adottasse le conseguenti determinazioni.

In data 27/7/2015 il ricorrente ha presentato una nota integrativa con allegata la risposta via pec del Comune di alla propria istanza.

DIRITTO

Si premette che, data l'assenza del Difensore civico ai vari livelli locali, al fine di non privare l'istante della prevista tutela giustiziale, la decisione del presente ricorso ricade nella competenza di questa Commissione.

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento, limitatamente alle contro deduzioni della locale polizia municipale, che l'Amministrazione comunale stessa deduce essere state fatte proprie dalla motivazione dell'ordinanza-ingiunzione prefettizia e, che, pertanto l'istante ha diritto di conoscere integralmente.

Per quanto sopra, vista la disciplina della motivazione *per relationem* di cui all'art. 3, comma 3 della l. 241/90 in base al quale "*se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama*" sussiste il diritto del ricorrente, parte del procedimento in questione, ad accedere, anche alla luce del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990, ai documenti richiesti (controdeduzioni dell'organo accertatore).

Per il resto il ricorso appare inammissibile in quanto l'Ente locale, nella nota allegata dal ricorrente ha comunicato di non aver intrapreso azioni in riferimento alla "macchia mediterranea" ed alla segnaletica luminosa, e, pertanto non è in possesso di alcun documento che può essere oggetto di diritto di accesso.

Esula, infine, dalla competenze di questa Commissione ogni valutazione sulla legittimità delle iniziative assunte dall'Amministrazione o sulla mancata adozione di atti o provvedimenti.

PQM

La Commissione, in parte, dichiara il ricorso inammissibile e in parte lo accoglie, nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Corpo Forestale dello Stato – Comando Provinciale di Taranto

FATTO

Il signor, in data 4/6/2015, presentava alla Corpo Forestale dello Stato – Comando Provinciale di Taranto - istanza di accesso diretta a prendere visione ed estrarre copia delle documentazione riguardante una propria comunicazione/segnalazione concernente la vegetazione (che qualifica come “macchia mediterranea”) posta nelle vicinanze di un cartello stradale, rilevando di aver interesse ad evincere le iniziative intraprese a riguardo per essere le stesse rilevanti nell’ambito di un giudizio davanti al Giudice di Pace di contestazione di un’ordinanza ingiunzione prefettizia di rigetto del proprio ricorso amministrativo avverso un verbale di una violazione del Codice della Strada.

Formatosi il silenzio-rigetto sulla predetta istanza di accesso, il signor adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall’Amministrazione, adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento, limitatamente agli atti che sono conseguiti alla segnalazione del ricorrente, ove esistenti, da un lato in ragione dell’interesse dell’autore di un esposto/segnalazione a conoscerne lo stato o l’esito, dall’altro alla luce del comma 7 dell’art. 24 L. 71. 241/1990, in base al quale l’accesso deve essere garantito quando la conoscenza dei documenti richiesti appare necessaria per curare o per difendere interessi giuridici.

Sotto tale profilo il ricorrente ha evidenziato di aver eccepito, in un giudizio in cui si discute di una violazione del Codice della Strada a suo carico, la presenza di vegetazione nei pressi della segnaletica stradale e, pertanto, risulta avere un interesse differenziato e difensivo a conoscere gli atti e le iniziative eventualmente intraprese per la potatura della vegetazione in questione.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l’effetto, invita l’Amministrazione a riesaminare l’istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno

FATTO

Il signor rivolgeva al Ministero dell'Interno un'istanza di accesso diretta a conoscere lo stato della domanda presentata nel corso dell'anno 2013 alla Prefettura di Brescia, finalizzata ad ottenere il conferimento della cittadinanza italiana.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto, limitatamente agli atti che sono presenti nel fascicoli del procedimento riguardante l'istante, ove esistenti, venendo a tale riguardo in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

Il ricorso appare, invece, inammissibile nella parte in cui è finalizzato a conoscere lo "stato" del procedimento attivato per ottenere il conferimento della cittadinanza italiana in quanto, sotto tale profilo l'istanza di accesso risulta finalizzata ad una generica richiesta di informazioni, come tale inammissibile ai sensi dell'art. 22, comma 4 della legge 241/90 e dall'art. 2, comma 2 del D.P.R. 184/2006,

La Commissione rileva, per completezza che, sulla base di quanto comunicato da altre Prefetture, in relazione a fattispecie analoghe, le informazioni riguardanti lo stato di trattazione della pratica per il conferimento della cittadinanza sono consultabili sul portale www.interno.it nella sezione "*Cittadinanza - consulta la tua pratica*", direttamente e in tempo reale dall'interessato in possesso del proprio codice identificativo (codice che il ricorrente menziona nel proprio ricorso e del quale, pertanto, possiede gli estremi).

PQM

La Commissione accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, dichiarandolo per il resto inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di Brescia

FATTO

Il Sig. rivolgeva al Ministero dell'Interno ed alla Prefettura di Verona nel novembre 2014 una diffida ad adempire diretta alla conclusione del procedimento attivato con domanda proposta alla competente Prefettura per l'ottenimento della cittadinanza italiana.

In data 9/7/2015 adiva la Commissione allegando la precedente diffida e la risposta della Prefettura.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato irricevibile ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. a) del D.P.R. 184/2006.

Anche a voler qualificare la diffida del ricorrente come istanza di accesso, nella parte in cui era rivolta a conoscere il nominativo del responsabile del procedimento, tale istanza risulta datata 25/11/2014 e su di essa si è formato in silenzio-rigetto decorsi trenta giorni, ai sensi dell'art. 25, comma 4 della legge n. 241/1990.

Il ricorso alla Commissione risulta tardivamente proposto in data 09/07/2015.

La Commissione rileva, per completezza che, la Prefettura ha riscontrato a suo tempo la diffida del ricorrente comunicando lo stato di trattazione della pratica riguardante il conferimento della cittadinanza, il portale www.interno.it nella sezione "*Cittadinanza - consulta la tua pratica*", ove assumere informazioni, nonché i recapiti dell'Ufficio della Prefettura competente a fornire aggiornamenti all'interessato in possesso del proprio codice identificativo.

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Ministero dell'Interno

FATTO

Il Sig. ha rivolto al Ministero dell'Interno un'istanza di conclusione del procedimento dello stesso attivato per ottenere il conferimento della cittadinanza italiana, a seguito di domanda presentata presso la Prefettura di Vicenza.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

La Prefettura di Vicenza ha fatto pervenire un nota alla Commissione in cui rileva che il procedimento si è concluso in data 24/7/2015 con decreto di concessione del provvedimento richiesto dall'istante.

DIRITTO

La Commissione, in disparte i profili riguardanti l'ammissibilità del ricorso, preso atto di quanto rappresentato dall'Amministrazione, che ha comunicato la favorevole conclusione del procedimento non può che dichiarare l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara in parte l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Tribunale di Cagliari

FATTO

Il Sig., Professore Ordinario di Meccanica Applicata presso l'Università di, oggi in pensione, rivolgeva, in data 27/5/2015, al Tribunale di Cagliari un'istanza di accesso all'Albo dei consulenti tecnici tenuto presso la predetta Autorità giudiziaria ai sensi degli art. 13 e ss delle disp. att. del Codice di procedura civile.

A sostegno dell'istanza, premettendo di essere iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Cagliari col n. 7244 e di essere, altresì, iscritto all'Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Cagliari al n. 224, deduceva di aver interesse a verificare l'equa distribuzione degli incarichi peritale conferiti presso il Tribunale, in ottemperanza ai criteri previsti dalla legge.

Formatosi il silenzio-rigetto sulla sua istanza il ricorrente adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

L'istante deduce di essere iscritto come CTU presso il Tribunale di Cagliari, e, pertanto, lo stesso risulta titolato ad accedere all'albo tenuto presso l'A.G. in quanto dotato di un interesse diretto e differenziato a conoscere le risultanze del predetto Registro, peraltro pubblico, e le annotazioni in esso contenute, anche alla luce degli art. 13 e ss. disp. att. c.p.c. ed in particolare dell'art. 22, comma 1 (come modificato dall'art. 52, comma 1 della l. 69/2009) in base al quale *“Il presidente del tribunale vigila affinché, senza danno per l'amministrazione della giustizia, gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti nell'albo [disp. att. c.p.c. 22] in modo tale che a nessuno dei consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10 per cento di quelli affidati dall'ufficio, e garantisce che sia assicurata l'adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici”*.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

Contro

Amministrazione resistente: Casa Circondariale di Treviso

FATTO

L'assistente capo di Polizia Penitenziaria formulava un'istanza di accesso agli atti del fascicolo del procedimento disciplinare a suo carico conclusosi positivamente per il ricorrente all'esito di un ricorso gerarchico proposto, rilevando di avere interesse ad avere copia una relazione redatta dall'Assistente Capo, addetto alla manutenzione, da cui era scaturita l'originaria contestazione.

A seguito del diniego opposto dall'Amministrazione all'istanza di accesso in questione, il ricorrente adiva la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità del diniego in questione, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

L'Amministrazione ha depositato memoria eccependo la carenza di interesse dell'istante a seguito della favorevole conclusione del procedimento a suo carico e rilevando che la relazione di che trattasi era stata sostanzialmente riprodotta nel provvedimento del Provveditore di Padova.

DIRITTO

La Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto trattandosi di diniego di accesso ad atti riguardati la posizione del dipendente, contenuti nel fascicolo del procedimento disciplinare a suo carico, venendo a tale riguardo in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

Né è di ostacolo all'ostensione del documento in parola la favorevole conclusione del procedimento a carico del ricorrente non potendo l'Amministrazione sindacarne l'utilità per le eventuali iniziative legali che il ricorrente ha posto a sostegno delle ragioni della propria istanza di accesso. Parimenti non rilevano ai fini della legittimità del diniego le rappresentate carenze organizzative evidenziate dall'Amministrazione asseritamente incise dalla necessità di dare seguito ad una richiesta di accesso valutata come inutile per lo stesso accedente.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno

FATTO

La Sig.ra rivolgeva, tramite il proprio difensore, al Ministero dell'Interno un'istanza di accesso diretta a conoscere lo stato della domanda presentata nel corso dell'anno 2013 alla Prefettura di Milano, finalizzata ad ottenere il conferimento della cittadinanza italiana.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

La Prefettura di Milano ha fatto pervenire una comunicazione alla Commissione in cui fa presente che, a seguito del cambio di residenza anagrafica dell'istante, la domanda veniva inoltrata alla competente Prefettura di Torino.

DIRITTO

La Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto, limitatamente agli atti che sono presenti nel fascicoli del procedimento riguardante l'istante, ove esistenti, venendo a tale riguardo in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

Il ricorso appare, invece, inammissibile nella parte in cui è finalizzato a conoscere lo "stato" del procedimento attivato per ottenere il conferimento della cittadinanza italiana in quanto, sotto tale profilo l'istanza di accesso risulta finalizzata ad una generica richiesta di informazioni, come tale inammissibile ai sensi dell'art. 22, comma 4 della legge 241/90 e dall'art. 2, comma 2 del D.P.R. 184/2006.

La Commissione rileva, per completezza che, sulla base di quanto comunicato da altre Prefetture, in relazione a fattispecie analoghe, le informazioni riguardanti lo stato di trattazione della pratica per il conferimento della cittadinanza sono consultabili sul portale www.interno.it nella sezione "*Cittadinanza - consulta la tua pratica*", direttamente e in tempo reale dall'interessato in possesso del proprio codice identificativo (codice che il ricorrente menziona nel proprio ricorso e del quale, pertanto, possiede gli estremi).

PQM

La Commissione accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, dichiarandolo per il resto inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate - Ufficio provinciale di Napoli – Territorio

FATTO

La ricorrente ha chiesto di potere accedere alla variazione mod. 44 prot. 2556 del 5 aprile 1984 relativa all'unità immobiliare di sua proprietà sita in Napoli alla Via, identificata al catasto al foglio pen. 1, par.lla 90 sub 48 al fine di stipulare un atto pubblico.

L'amministrazione resistente, con provvedimento del 14 luglio 2015, ha comunicato che è in corso un progetto di riordino dell'archivio catastale e che, pertanto, il chiesto documento non è rinvenibile; aggiunge, l'amministrazione di volere fornire copia quando sarà disponibile.

Avverso il provvedimento di differimento la ricorrente ha adito, in termini, la Commissione.

DIRITTO

In generale si ricorda che ai sensi dell'art. 9, comma 2, del d.P.R. n. 184 del 2006, "Il differimento dell'accesso è disposto ove sia sufficiente per assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui all'articolo 24, comma 6, della legge, o per salvaguardare specifiche esigenze dell'amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa. L'atto che dispone il differimento dell'accesso ne indica la durata". Nel caso di specie l'amministrazione ha differito l'accesso per una specifica esigenza, ossia la riorganizzazione dell'archivio, senza tuttavia indicare la durata del differimento. Si ritiene, pertanto, che l'amministrazione avrebbe dovuto indicare il termine entro il quale consentire alla ricorrente l'esercizio del chiesto accesso.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca – istituto omnicomprensivo statale -

FATTO

Il ricorrente, in qualità di genitore della minore, ha chiesto di potere accedere ai seguenti documenti:

1. registro di classe;
2. registro di tutti gli insegnanti;
3. compiti scritti svolti in classe durante l'anno scolastico in ogni materia da tutti gli alunni, con relativi voti;
4. prove scritte svolte da tutti gli alunni nei giorni 15, 16, 17 18 e 19 giugno 2015 con i relativi voti;
5. valutazione attribuita, per singola materia, ad ogni alunno alla fine del I quadrimestre.

Motiva il ricorrente che i chiesti documenti sono necessari per verificare se i docenti e la commissione esaminatrice abbiano operato una disparità di trattamento nei confronti della minore e, in caso positivo, tutelare gli interessi e i diritti della minore nelle sedi opportune.

L'istituto resistente, con provvedimento del 13 luglio, ha concesso l'accesso ad una parte dei documenti e, in particolare, a tutti quelli richiesti limitatamente alla minore atteso che l'accesso ai documenti relativi a tutti gli alunni della classe si tradurrebbe in un controllo generalizzato inammissibile sull'operato dell'amministrazione.

Avverso il provvedimento di parziale diniego del 13 luglio, il ricorrente ha adito, in termini, la Commissione.

DIRITTO

Preliminarmente la Commissione rileva l'inammissibilità del gravame per mancata notifica ai controinteressati pur conosciuti dal ricorrente trattandosi di alunni frequentanti la stessa classe della minore

Pertanto, non essendovi la prova dell'incombente previsto dall'art. 12, comma 4, lett. b), d.P.R. n. 184 del 2006, il ricorso è inammissibile

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile ai sensi dell'art. 12, commi 3 e 7 del d.P.R. n. 184 del 2006.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell' Interno – Questura di Venezia – Commissariato di

FATTO

Il ricorrente ha chiesto di potere accedere ai documenti del procedimento avviato a seguito della denuncia della propria scomparsa effettuata dal padre; motiva il ricorrente di essere titolare di un interesse endoprocedimentale ad accedere a tali documenti e di volere verificare la possibilità di tutela nelle sedi opportune i propri diritti ed interessi.

Avverso la condotta inerte dell'amministrazione integrante la fattispecie del silenzio rigetto, il ricorrente ha adito, in termini, la Commissione.

DIRITTO

Il ricorso è accolto. Il ricorrente quale destinatario della denuncia di scomparsa è titolare di un interesse endoprocedimentale, di cui all'art. 10 della legge n. 241 del 1990, ad accedere ai chiesti documenti; ciò senza che sia necessaria la specificazione della motivazione atteso che quest'ultima è presuntivamente ritenuta sussistente dalla legge.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Collegio dei geometri della provincia di,,,

FATTO

Il ricorrente, dopo avere presentato un esposto nei confronti del geom., ha presentato istanza di accesso ai documenti del conseguente procedimento disciplinare. Il Collegio resistente, con provvedimento del 10 luglio, ha chiesto al ricorrente di volere puntualmente individuare i documenti richiesti considerato che una parte dovrebbero essere già in suo possesso per averli depositati al momento della presentazione dell'esposto. Successivamente, il ricorrente ha provveduto a fornire le indicate delucidazioni.

Avverso il provvedimento del 10 luglio, il ricorrente ha adito, in termini la Commissione. Il presente gravame è stato notificato al controinteressato.

Nel ricorso il geom. chiarisce la presente vicenda: nel corso di un procedimento giurisdizionale pendente presso il Tribunale di Trani inerente il pagamento di una parcella al ricorrente, il controinteressato è stato nominato C.T.U. per la quantificazione della prestazione professionale del ricorrente. Successivamente, il ricorrente ha presentato un esposto contro il geom. ritenendo che la relazione redatta da quest'ultimo sul parere di congruità espresso dal Collegio resistente contenesse delle osservazioni lesive del prestigio, del decoro della dignità e dell'onorabilità del Collegio stesso.

DIRITTO

Il ricorso è fondato. Il ricorrente in qualità di esponente e a fini defensionali è titolare di un interesse ad accedere ai chiesti documenti (v. TAR Veneto, sez. I, 18 novembre 2010, n. 6080); in altri termini, la legittimazione in capo al ricorrente discende dalla qualità di autore dell'esposto che ha dato origine al procedimento disciplinare (cfr. Ad. Plen. n. 7/2006 cit.) e al fine di tutelare i propri diritti ed interessi nel procedimento giurisdizionale in corso.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente: Associazione

contro

Amministrazione resistente: Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

FATTO

....., in qualità di Presidente pro tempore dell'associazione ricorrente, ha chiesto il 21 maggio 2015, di potere conoscere, ai sensi del Capo V della legge n. 241 del 1990, la denominazione delle associazioni iscritte nell'Albo regionale, di cui all'art. 5, comma 2, lett. b) della legge n. 26 del 2007, nonché la somma versata per l'anno 2014.

Ricorda il ricorrente che la legge citata dispone che l'iscrizione all'Albo regionale è condizione necessaria per potere accedere ai contributi previsti dalla legge stessa e per potere stipulare convenzioni con la Regione resistente.

Avverso l'inerzia dell'amministrazione integrante la fattispecie del silenzio rigetto, il ricorrente ha adito, in termini, la Commissione.

DIRITTO

Preliminarmente la Commissione rileva che l'effettiva competenza ad esaminare il presente gravame presentato avverso un ente locale spetterebbe al difensore civico; tuttavia, in assenza di tale organismo, è costante giurisprudenza della scrivente esaminare tali gravami affinché tale mancanza non si traduca in una menomazione degli strumenti a tutela del diritto di accesso.

In generale si ricorda che l'Albo regionale delle organizzazioni della minoranza linguistica slovena è disciplinato dall'articolo 5 della legge regionale n. 26 del 16 novembre 2007. L'iscrizione all'Albo è condizione necessaria per l'accesso ai contributi previsti dall'art. 18 (Fondo per il sostegno delle attività degli enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena) della legge stessa, per essere considerate organizzazioni di riferimento della minoranza linguistica slovena (art. 6) e per potere essere componenti della Conferenza regionale sulla tutela della minoranza linguistica slovena (art. 10).

Passando all'esame del merito si ricorda che l'erogazione di contributi è oggetto di pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. n. 33 del 2013. Inoltre, il "Regolamento per la definizione delle modalità e dei criteri per l'iscrizione e la cancellazione dall'Albo regionale delle organizzazioni della minoranza linguistica slovena e per la tenuta del medesimo in attuazione dell'articolo 5, comma 5, della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), stabilisce che l'Albo in questione è pubblico (art. 5, comma 1).

Nel caso di specie, tuttavia, il ricorrente ha presentato istanza di accesso ai sensi del Capo V della legge n. 241 del 1990, si tratta pertanto di verificare la sussistenza in capo al ricorrente dei requisiti soggettivi previsti dalla legge generale sui pubblici poteri. Al riguardo la Commissione osserva che l'associazione ricorrente si pone, genericamente come finalità la promozione dell'identità e della specificità degli abitanti nella Val di Resia; la medesima, pertanto in quanto portatrice degli interessi della collettività, è titolare di un interesse qualificato ad accedere alla denominazione delle associazioni culturali, ivi comprese le associazioni e le organizzazioni senza scopo di lucro, incluse le cooperative, operanti nel settore culturale, educativo e della ricerca, nonché le loro organizzazioni rappresentative di livello provinciale o regionale. Infatti, genericamente la promozione dell'identità avviene, anche, tramite le associazioni a ciò dedicate.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente: Associazione

contro

Amministrazione resistente: Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

FATTO

....., in qualità di Presidente pro tempore dell'associazione ricorrente, ha chiesto il 29 maggio 2015, di potere conoscere la denominazione delle associazioni iscritte nell'Albo regionale, di cui all'art. 5, comma 2, lett. C) della legge n. 26 del 2007, nonché la somma versata per l'anno 2014. Afferma il ricorrente nel presente gravame di avere appreso da notizie di stampa che tra i beneficiari dei contributi sarebbero anche presenti sloveni non residenti nel territorio regionale.

Ricorda il ricorrente che la legge citata dispone che l'iscrizione all'Albo regionale è condizione necessaria per potere accedere ai contributi previsti dalla legge stessa e per potere stipulare convenzioni con la Regione resistente.

Avverso l'inerzia dell'amministrazione integrante la fattispecie del silenzio rigetto, il ricorrente ha adito, in termini, la Commissione. L'istanza di accesso non è stata allegata al presente gravame.

DIRITTO

Preliminarmente la Commissione rileva che l'effettiva competenza ad esaminare il presente gravame presentato avverso un ente locale spetterebbe al difensore civico; tuttavia, in assenza di tale organismo, è costante giurisprudenza della scrivente esaminare tali gravami affinché tale mancanza non si traduca in una menomazione degli strumenti a tutela del diritto di accesso.

La scrivente, poi, chiede al ricorrente di volere inviare l'istanza di accesso al fine di consentire alla Commissione una completa ricostruzione della presente vicenda. Nelle more dell'incombente istruttorio i termini di legge restano sospesi.

PQM

La Commissione invita il ricorrente a volere adempiere l'incombente istruttorio di cui in motivazione; i termini di legge restano interrotti.

Ricorrente: Associazione

contro

Amministrazione resistente: Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

FATTO

....., in qualità di Presidente pro tempore dell'associazione ricorrente, ha chiesto il 4 giugno 2015, di potere conoscere, ai sensi del Capo V della legge n. 241 del 1990, la denominazione delle associazioni iscritte nell'Albo regionale, di cui all'art. 5, comma 2, lett.D) della legge n. 26 del 2007, nonché la somma versata per l'anno 2014.

Ricorda il ricorrente che la legge citata dispone che l'iscrizione all'Albo regionale è condizione necessaria per potere accedere ai contributi previsti dalla legge stessa e per potere stipulare convenzioni con la Regione resistente.

Avverso l'inerzia dell'amministrazione integrante la fattispecie del silenzio rigetto, il ricorrente ha adito, in termini, la Commissione.

DIRITTO

Preliminarmente la Commissione rileva che l'effettiva competenza ad esaminare il presente gravame presentato avverso un ente locale spetterebbe al difensore civico; tuttavia, in assenza di tale organismo, è costante giurisprudenza della scrivente esaminare tali gravami affinché tale mancanza non si traduca in una menomazione degli strumenti a tutela del diritto di accesso.

In generale si ricorda che l'Albo regionale delle organizzazioni della minoranza linguistica slovena è disciplinato dall'articolo 5 della legge regionale n. 26 del 16 novembre 2007. L'iscrizione all'Albo è condizione necessaria per l'accesso ai contributi previsti dall'art. 18 (Fondo per il sostegno delle attività degli enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena) della legge stessa, per essere considerate organizzazioni di riferimento della minoranza linguistica slovena (art. 6) e per potere essere componenti della Conferenza regionale sulla tutela della minoranza linguistica slovena (art. 10).

Passando all'esame del merito si ricorda che l'erogazione di contributi è oggetto di pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. n. 33 del 2013. Inoltre, il "Regolamento per la definizione delle modalità e dei criteri per l'iscrizione e la cancellazione dall'Albo regionale delle organizzazioni della minoranza linguistica slovena e per la tenuta del medesimo in attuazione dell'articolo 5, comma 5, della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), stabilisce che l'Albo in questione è pubblico (art. 5, comma 1).

Nel caso di specie, tuttavia, il ricorrente ha presentato istanza di accesso ai sensi del Capo V della legge n. 241 del 1990, si tratta pertanto di verificare la sussistenza in capo al ricorrente dei requisiti soggettivi previsti dalla legge generale sui pubblici poteri. Al riguardo la Commissione osserva che l'associazione ricorrente si pone, genericamente come finalità la promozione dell'identità e della specificità degli abitanti nella Val di Resia; la medesima, pertanto in quanto portatrice degli interessi della collettività, è titolare di un interesse qualificato ad accedere alla denominazione delle associazioni, istituti ed organizzazioni senza scopo di lucro, incluse le cooperative, che svolgono la loro attività nei settori dell'assistenza sanitaria e sociale, del volontariato, dell'accoglienza e dell'assistenza ai minori, ivi comprese le attività educative e di doposcuola, nonché le organizzazioni operanti nel settore della gestione e valorizzazione del territorio, nonché le organizzazioni associative delle categorie economiche ed organizzazioni sindacali, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 38 del 2001. Infatti, genericamente la promozione dell'identità avviene, anche, tramite le associazioni a ciò dedicate.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale I di Roma – Ufficio territoriale di Roma -

FATTO

La ricorrente ha chiesto di potere accedere ai documenti inerenti le proprie cartelle di pagamento indicate nell'istanza sulla base della nota sentenza della Corte Costituzionale n. 37 del 2015 e, dunque, di volere verificare la legittimità delle cartelle emesse a suo carico.

Avverso l'inerzia dell'amministrazione integrante la fattispecie del silenzio rigetto, la ricorrente ha adito, in termini, la Commissione.

DIRITTO

La ricorrente quale destinataria delle cartelle esattoriali è titolare di un interesse endoprocedimentale, di cui all'art. 10 della legge n. 241 ad accedere ai chiesti documenti; ciò senza che sia necessaria la specificazione dell'interesse alla base dell'accesso atteso che il medesimo è presunto dalla stessa legge.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Guardia di Finanza – Compagnia di – Squadra Comando

FATTO

L'Appuntato della Guardia di Finanza ricorrente aveva chiesto di potere accedere ai seguenti documenti:

1. decreto di archiviazione dell'11.06.2010 del Tribunale di Bari a carico del ricorrente;
2. foglio n. 264/RE del 16.08.2010 e foglio n. 408036/10 del 18.08.2010;
3. delega del 15.04.2010 della Procura di Napoli;
4. tutto il carteggio relativo al procedimento penale n. 16165/09.

Ciò al fine di tutelare i propri diritti ed interessi e, particolare, nel procedimento penale n. 174444/10.

L'amministrazione resistente, con provvedimento del 27 febbraio 2015, aveva negato il chiesto accesso affermando, che i documenti di cui ai punti nn. 1, 2 e 3 erano in possesso dell'Autorità giurisdizionale ordinaria di Bari e militare di Napoli. Pertanto, trattandosi di documenti aventi natura giurisdizionale non amministrativa, non rientravano nel campo di applicazione del Capo V della legge n. 241 del 1990.

Relativamente ai documenti di cui al punto n. 4, l'amministrazione ricordava che il ricorrente aveva già presentato analoghe istanze di accesso nel corso del 2011 in ordine alle quali la Commissione aveva dichiarato il ricorso inammissibile. Aggiungeva, l'amministrazione che tali documenti inerivano un procedimento penale in cui il ricorrente non era parte interessata e irrilevanti rispetto al procedimento penale n. 17444/10.

Avverso il provvedimento di diniego il ricorrente aveva adito la Commissione.

Nella memoria del 17.03.2015 l'amministrazione resistente chiariva ulteriormente le motivazioni alla base del proprio diniego. In particolare, ribadiva che i documenti di cui ai punti nn. 1 e 2 erano in possesso dell'Autorità giurisdizionale ordinaria di Bari (peraltro, ricorda l'amministrazione che il foglio n. 408036/10 del 18.08.10 era già in possesso del ricorrente essendo allegato all'istanza di accesso del 31.01.2015).

I documenti di cui al punto n. 3 riguardavano un'attività d'indagine disposta dall'Autorità giurisdizionale di Napoli e, pertanto, non sarebbero stati collegati con la difesa in giudizio del procedimento innanzi il Tribunale di Bari.

Relativamente ai documenti di cui al punto n. 4, confermava quanto sostenuto nel provvedimento di diniego, ossia che la Commissione si era già pronunciata su analoghe istanze di

accesso e che, in ogni caso, il procedimento penale n. 16165/09 riguardava fatti e circostanze diversi da quelli di cui al procedimento penale n. 17444/10. Infine, tali ultimi documenti erano sottratti all'accesso ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) del d.m. n. 603 del 1996.

La Commissione, con decisione del 23 marzo 2015, relativamente ai documenti di cui al punto n. 4, respingeva il ricorso atteso che i chiesti documenti sono sottratti all'accesso ai sensi della disposizione regolamentare citata.

Relativamente al foglio n. 408036/10 del 18.08.2010 (punto n. 2 dell'istanza di accesso), la Commissione chiedeva al ricorrente se ne fosse già in possesso, interrompendo i termini di legge. Con riferimento all'altro documento di cui al punto n. 2, ossia foglio n. 264/RE del 16.08.2010, la Commissione accoglieva il ricorso stante la sussistenza di un interesse qualificato in capo al ricorrente.

Con riferimento agli altri documenti la Commissione respingeva il ricorso in considerazione della natura giurisdizionale degli atti richiesti.

Successivamente, il ricorrente aveva presentato istanza revocatoria della decisione del 23 marzo 2015 rappresentando che i documenti di cui al punto n. 1, ossia decreto di archiviazione dell'11.06.2010 del Tribunale di a carico del ricorrente, era presente nel suo fascicolo personale.

Chiariva, inoltre, di non essere in possesso della nota n. 264/RE del 16.08.2010, e di essere in possesso di quella n. 408036/10 del 18.08.2010.

Relativamente agli atti d'indagine il ricorrente ricordava l'orientamento di questa Commissione in tema di segreto di cui all'art. 329 c.p.p.

Per quanto riguarda i documenti di cui al punto 4, ossia tutto il carteggio relativo al procedimento penale n. 16165/09, il ricorrente ricordava che il procedimento in questione era stato archiviato e ribadiva di avere un interesse a conoscere tali documenti atteso che il Comando di, nelle comunicazioni inviate alla Procura ordinaria di, faceva riferimento al procedimento in questione.

La Commissione, con decisione del 10 giugno 2015 relativamente alla nota n. 408036/10 del 18.08.2010, respingeva il ricorso atteso che il ricorrente aveva dichiarato di esserne in possesso. Con riferimento agli altri documenti aveva dichiarato inammissibile la richiesta revocatoria perché priva dei requisiti di cui all'art. 305 c.p.c. e, per il resto, aveva respinto il ricorso.

Successivamente, con nota del 1 luglio il ricorrente aveva dichiarato di non avere proposto istanza revocatoria ma che tale istanza sarebbe stata presentata dal Magg. e chiedeva alla Commissione di volere valutare l'opportunità di "rivedere l'intero contesto".

La Commissione, con decisione del 20 luglio 2015, ha dichiarato la richiesta di riesame inammissibile.

Con nota del 1 agosto 2015, il ricorrente ha comunicato alla Commissione che l'amministrazione resistente non ha gli ha fornito alcun documento, chiedendo altresì di provvedere in proposito con decisione in ottemperanza.

DIRITTO

La scrivente Commissione dichiara di non avere giurisdizione in materia di ottemperanza; pertanto, l'eventuale elusione della decisione amministrativa potrà essere impugnata solo in via giurisdizionale.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara inammissibile il ricorso .

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Ufficio di Roma

FATTO

Il ricorrente, dopo avere ricevuto l'avviso di liquidazione n D001 notificato il 6 luglio 2015, ha chiesto di potere accedere e potere conoscere se il dott. che ha sottoscritto l'avviso di liquidazione, è un incaricato di funzioni dirigenziali o ha acquisito la qualifica di dirigente a seguito di concorso. Motiva il ricorrente che i chiesti documenti sono necessari per valutare l'opportunità di tutelare i propri diritti ed interessi nelle sedi opportune.

Avverso l'inerzia dell'amministrazione integrante la fattispecie del silenzio rigetto, il ricorrente ha adito, in termini, la Commissione.

L'Agenzia resistente, con memoria del 31 agosto, ha comunicato di avere fornito riscontro al ricorrente. In particolare, alla memoria è allegato il provvedimento del 23 luglio, con il quale l'amministrazione ha informato il ricorrente che le chieste informazioni sono reperibili sul sito internet dell'Agenzia, in attuazione del d.lgs. n. 33 del 2013.

DIRITTO

La Commissione, preso atto del provvedimento del 23 luglio con il quale l'amministrazione indica il sito ove i chiesti documenti sono reperibili, dichiara la cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa

FATTO

Il ricorrente, caporedattore del giornale “.....” ha chiesto di potere accedere ai verbali della seduta del Consiglio resistente del 26 settembre 2014 nel corso della quale è stata discussa la proposta di nomina governativa dell'avv. a magistrato presso la Sezione autonoma per la Provincia di del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Motiva il ricorrente che il giornale è portatore di un interesse diffuso alla conoscenza del procedimento che ha portato alla nomina del magistrato; aggiunge il ricorrente che vicenda riveste carattere di attualità dal momento che è in corso di approvazione il progetto di legge sulla composizione del Tribunale di Giustizia amministrativa

Il Consiglio resistente, con provvedimento del 7 luglio ha negato il chiesto accesso ritenendo il ricorrente privo di un interesse qualificato.

Avverso il provvedimento di diniego del 7 luglio, il ricorrente ha adito, in termini, la Commissione.

L'amministrazione resistente, con memoria del 25 agosto 2015, ha chiarito le ragioni alla base del proprio diniego. In particolare, ha rilevato che i chiesti documenti non rientrano tra i provvedimenti amministrativi soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 33 del 2013, non potendo la procedura in questione essere assimilata a quella contemplata dall'art. 24 del d.lgs. n. 150 del 2009, (richiamato dall'art. 35 del dl.gs. n. 33 del 2013). Aggiunge l'amministrazione che il ricorrente è privo di un interesse diretto, concreto ed attuale, atteso che, alla luce della recente giurisprudenza amministrativa, l'intento del ricorrente volto a verificare “i termini nei quali il Consiglio abbia affrontato la questione e che parere abbia espresso” appare emulativo. Infine, conclude l'amministrazione che il Regolamento interno del Consiglio resistente prevede che le questioni trattate nell'ambito di sedute riservate vincolano i componenti del Consiglio al rispetto della segretezza sui dati e sulle questioni espresse dagli altri membri.(artt. 8 e 18).

DIRITTO

In generale, si ricorda che la Sezione autonoma per la Provincia di del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del è composta da otto consiglieri i quali appartengono per metà al gruppo linguistico italiano e per metà a quello tedesco. I magistrati sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, per una metà su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito

il parere del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa e, limitatamente al gruppo linguistico tedesco, con il consenso del Consiglio provinciale di Bolzano; l'altra metà dei componenti è proposta dal Consiglio provinciale (art. 2 d.P.R. n. 426 del 1984).

Nel caso di specie il giornalista ricorrente ha chiesto di accedere al parere reso dal Consiglio di Presidenza nell'ambito del procedimento di nomina del consigliere Il verbale della seduta nel corso della quale è stato reso il parere si inserisce, come si è visto, in un procedimento che si conclude con un decreto del Presidente della Repubblica preceduto dalla deliberazione del Consiglio dei ministri. Si ritiene, pertanto, che, il chiesto documento sia sottratto all'accesso attesa la natura politica degli atti adottati in tale sede.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi respinge il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Università

FATTO

L'ing., dipendente dell'Università resistente, tramite il legale rappresentante avv., ha chiesto di potere accedere ai seguenti documenti:

1. con riferimento all'incarico di RUP ed in relazione agli incarichi individuati ai punti seguenti: attestato ai sensi dell'art. 10, comma 7, d.lgs. n. 163 del 2006;
2. O.D. n. 441 del 39.09.2014 richiamato nella nota del direttore generale del 3.12.2014;
3. delibera del Consiglio di amministrazione del 25.07.2013 di affidamento dell'incarico di verifica sismica degli immobili dell'Università resistente al DICEA;
4. convenzione stipulata tra l'Università resistente e DICEA del 19.03.2014 in esecuzione della delibera di cui al punto n. 3;
5. convenzione stipulata con l'ing. per l'esecuzione dei sondaggi sul fabbricato di Agraria e per la redazione del progetto esecutivo e per la sua messa a norma, comprensivo dei relativi costi e tempi di esecuzione.

Motiva il ricorrente che i chiesti documenti sono necessari per valutare l'opportunità di tutelare nelle sedi opportune i propri diritti ed interessi atteso che il ricorrente è astrattamente idoneo ed interessato al conferimento degli incarichi tecnici citati.

Avverso la condotta inerte dell'amministrazione integrante la fattispecie del silenzio rigetto, il ricorrente ha adito, in termini la Commissione.

Successivamente, il 10 agosto, l'amministrazione resistente ha inviato al ricorrente ed alla Commissione il provvedimento di accoglimento dei chiesti documenti.

DIRITTO

La Commissione, preso atto del provvedimento di accoglimento dell'istanza di accesso datato 10 agosto, dichiara la cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale 1 - Torino

FATTO

Il Difensore Civico del Piemonte, avv., il 28 luglio 2015, ha trasmesso, per competenza, alla scrivente un ricorso presentato dal sig. in data 10 luglio.

In particolare, il ricorrente in qualità di rappresentante della propria ditta individuale e successivamente legale rappresentante della s.r.l. ha chiesto di potere accedere ai documenti inerenti le proprie cartelle di pagamento. Motiva il ricorrente di volere verificare, sulla base della nota sentenza della Corte Costituzionale n. 37 del 2015, la legittimità delle cartelle emesse a suo carico al fine di tutelare i propri diritti ed interessi.

Avverso l'inerzia dell'amministrazione integrante la fattispecie del silenzio rigetto, la ricorrente ha adito, in termini, il Difensore Civico.

DIRITTO

Il ricorrente quale destinatario delle cartelle esattoriali è titolare di un interesse endoprocedimentale, di cui all'art. 10 della legge n. 241 ad accedere ai chiesti documenti; ciò senza che sia necessaria la specificazione dell'interesse alla base dell'accesso atteso che il medesimo è presunto dalla stessa legge.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Equitalia Sud s.p.a. Agente della riscossione per la riscossione per la provincia di Taranto

FATTO

Il ricorrente ha chiesto alla società resistente di potere accedere ai documenti alla base degli avvisi di accertamento e degli avvisi bonari prodromici all'emanazione delle cartelle esattoriali indicate nell'istanza di accesso. Motiva il ricorrente di volere, sostanzialmente, verificare la legittimità delle cartelle esattoriali. La società resistente ha inviato, in data 23 giugno, numerosi documenti al ricorrente.

Avverso il provvedimento di parziale accoglimento il ricorrente ha adito, in termini, la Commissione, chiedendo anche la condanna ai danni connessi all'esercizio parziale del chiesto accesso.

DIRITTO

In via preliminare si ricorda che ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. e) della legge n. 241 del 1990 per "pubblica amministrazione" si intendono "tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario"; parte resistente, quale società incaricata della riscossione di crediti da parte di soggetti pubblici, è assimilabile per tale attività ad una pubblica amministrazione.

Passando al merito della vicenda, la scrivente chiede a parte resistente se detiene ulteriori documenti rispetto a quelli già forniti al ricorrente il 23 giugno. I termini di legge restano interrotti.

PQM

La Commissione invita l'amministrazione resistente a volere fornire i chiarimenti di cui in motivazione. I termini di legge restano interrotti.

Ricorrente: e

contro

Amministrazione resistente: Istituto Nazionale Previdenza Sociale – Direzione Provinciale area metropolitana di Milano – Direzione

FATTO

I ricorrenti, dipendenti dell’Agenzia delle Entrate, hanno chiesto di potere accedere ai seguenti documenti riguardanti la badante

1. estratto contributivo e posizione assicurativa
2. voucher fruiti, comprensivi di data e soggetto erogatore/datore di lavoro, comunicazioni, assunzioni, interruzioni e cessazioni del rapporto di lavoro.

Chiariscono i ricorrenti nel presente gravame di avere presentato una denuncia querela per calunnia e diffamazione seguito della presentazione di un esposto nei loro confronti da parte di e (deceduta).

Il procedimento penale scaturito dalla presentazione dell’esposto, nel corso del quale i ricorrenti si erano costituiti parti civili, si è concluso, il 20 febbraio 2015, con una sentenza assolutoria. I chiesti documenti riguardano l’unico teste esaminato nel corso di tale processo penale presente ai fatti oggetto della causa e sono volti a verificarne l’attendibilità; infatti, i ricorrenti ritengono che il sig. abbia formalizzato il rapporto di lavoro con la controinteressata solo a seguito della visita ispettiva.

L’amministrazione resistente, con provvedimenti del 2 febbraio 2015, ha negato il chiesto accesso atteso che l’istanza ha ad oggetto informazioni e non documenti amministrativi, peraltro riguardanti dati riservati di controinteressati.

Avverso il provvedimento di diniego i ricorrenti hanno adito, in termini, la Commissione. Nel gravame, i ricorrenti dichiarano che le informazioni richieste sono contenute in documenti amministrativi in formato elettronico e informatico, ossia estratto contributivo, estratto conto buoni e sistema delle comunicazioni obbligatorie unificate; aggiungono, poi i ricorrenti che il loro diritto di difesa prevale sul diritto alla riservatezza della controinteressata.

La Commissione, con decisione del 23 marzo, ha chiesto all’amministrazione resistente se le chieste informazioni sono contenute in documenti amministrativi già formati; salva, nelle more dell’incombente istruttorio, l’interruzione dei termini di legge.

Successivamente, con memoria del 6 maggio, i ricorrenti hanno ribadito di essere titolari di un interesse qualificato ed hanno inviato alla scrivente la sentenza assolutoria su citata del 20 febbraio. Pertanto, ribadiscono i ricorrente che i chiesti documenti sono necessari per tutelare i propri diritti nel processo in corso.

L'amministrazione resistente, con memoria del 1 luglio, ha chiarito che l'estratto conto previdenziale non è un documento amministrativo già formato certificativo della posizione dell'assicurato e che non sono stati emessi voucher in favore della controinteressata.

Rappresenta, ancora, l'Istituto resistente che il modello Unilav è trasmesso dal datore di lavoro al centro per l'impiego affinché certifichi la costituzione del rapporto di lavoro.

L'Istituto resistente consulta, dunque, le certificazioni obbligatorie mediante le banche dati dei Centri per l'impiego.

DIRITTO

Relativamente all'estratto contro contributivo (doc. punto 1) ed ai voucher lavorativi (doc. punto 2), la Commissione, preso atto della memoria con la quale l'amministrazione dichiara che il primo non è un documento amministrativo già formato e che non sono stati emessi voucher a favore della controinteressata, dichiara il ricorso inammissibile, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del d.P.R. n. 184 del 2006.

Con riferimento alla richiesta di accesso agli altri documenti, la Commissione accoglie il ricorso, ove esistenti, essendo i ricorrenti titolari di un interesse difensivo e atteso che i documenti riguardano un procedimento penale in corso. Si ricorda, infine, che "La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente" (art. 25, comma 2 della legge n. 241 del 1990). Pertanto, all'amministrazione resistente è tenuta ad ostendere, oltre ai documenti dalla medesima formati, anche quelli detenuti attraverso banche dati comuni.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso in parte inammissibile, per il resto lo accoglie con i limiti di cui in motivazione, e, per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente: s.r.l.

contro

Amministrazione resistente: Ministero dello Sviluppo Economico - direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali – divisione IX

FATTO

La società ricorrente dopo avere ricevuto il decreto del 15 luglio 2014, n. 3054 di revoca delle agevolazioni di cui alla legge n. 488 del 1992, ha chiesto, per fini defensionali, tramite il legale rappresentante, di potere accedere ai documenti, progetti, presenti nel fascicolo relativo alle agevolazioni concesse; ivi compresa la corrispondenza intercorsa fra il responsabile del procedimento ed i soggetti convenzionati, finanziatori ed agenti con altri ministeri enti pubblici e privati interessati, dalla data di presentazione della domanda di agevolazione fino alla data di presentazione dell'istanza di accesso.

Avverso il silenzio rigetto del Ministero resistente, il legale rappresentante della società ricorrente ha adito, in termini, la Commissione.

DIRITTO

In generale si ricorda che la giurisprudenza ha chiarito che la domanda di accesso ai documenti amministrativi che risulti generica, non contenendo gli estremi del documento di cui si chiede l'ostensione idonei a consentirne l'identificazione è inammissibile (Consiglio Stato , sez. VI, 10 settembre 2009 , n. 5461).

Inoltre, secondo un ormai consolidato orientamento la domanda di accesso deve avere un oggetto determinato o quanto meno determinabile, e non può essere generica; deve riferirsi a specifici documenti senza necessità di un'attività di elaborazione di dati da parte del soggetto destinatario della richiesta (Cons. Stato, sez. VI, 20-05-2004, n. 3271; C. Stato, sez. VI, 10-04-2003, n. 1925).

Nel caso di specie, l'istanza del ricorrente ha un oggetto indefinito dal momento che, pur essendo genericamente circoscritto l'arco temporale di riferimento, non è possibile definire se l'istanza faccia riferimento ai documenti del fascicolo del ricorrente o a tutti i documenti in possesso dell'amministrazione relativi alle agevolazioni in esame.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Legione Carabinieri Lazio – Stazione di

FATTO

Il Maresciallo capo dei Carabinieri ricorrente ha chiesto di potere accedere ai seguenti documenti:

1. atti conseguenti alla presentazione da parte del ricorrente, in data 26.02.2014, dell'annotazione di servizio inerente la ricezione, in data 5.02.2014, di una mail proveniente dalla pec [@yahoo.it](mailto:.....@yahoo.it) avente ad oggetto “mie memorie del giorno 02.07.2012” relative ai fatti accaduti il giorno citato presso la Caserma dei Carabinieri di e riguardanti, anche, appartenenti all'Arma dei Carabinieri;
2. atti consequenziali alla presentazione da parte del ricorrente di un'istanza, in data 28.09.2014 e presso il Comando resistente e quello di, avente ad oggetto richiesta di informazioni ai sensi della legge n. 241 del 1990 e della legge n. 80 del 1990 sui fatti oggetto della denuncia da parte del sig.;
3. atti conseguenti la presentazione, in data 6.10.2014, da parte del ricorrente della richiesta avente ad oggetto i fatti accaduti il 2.07.2012, oggetto di denuncia da parte del sig.;
4. atti conseguenti alla presentazione da parte del ricorrente, in data 13.11.2014, dell'istanza avente ad oggetto la richiesta di revoca, in autotutela, della determinazione prot. n. 73/6-1-2014 del 13.11.2014 del Comando resistente;
5. atti conseguenti alla presentazione da parte del ricorrente delle istanze di cui ai punti precedenti;
6. stralcio del registro delle persone accedenti la Stazione dei Carabinieri di e specifica attestazione concernente l'accesso del sig., con l'orario di entrata e di uscita e motivazione dell'ingresso, nel periodo compreso tra il 22 ed il 29 giugno 2014;
7. carteggio, compreso quello costituente il fascicolo personale del sig. riconducibili ai fatti di cui alla vicenda esposta con mail del 05.02.2012;
8. proprio fascicolo personale,
9. ogni documento presupposto, preparatorio, collegato, connesso, consequenziale, antecedente e successivo alla documentazione richiesta, il cui accoglimento comporta la facoltà di accesso a tutti i documenti appartenenti ai procedimenti connessi eventualmente avviati ed acquisiti sino alla definizione dell'istanza di accesso.

Motiva il ricorrente che i chiesti documenti sono necessari per mettere a disposizione dell'Autorità giurisdizionale competente l'annotazione di Polizia giudiziaria richiestagli il 29.07.2014 del

Comando resistente, per integrare la comunicazione di cui all'art. 748, comma 5 lett. b) del d.P.R. n. 90 del 2010, e per valutare l'opportunità di tutelare i propri interessi nelle sedi opportune.

L'amministrazione resistente, con provvedimento del 6.03.2015, relativamente ai documenti di cui ai punti nn. 1), 2), 3), 4), 5), 7) e 9) ha negato il chiesto accesso atteso che i medesimi sono oggetto di comunicazione depositata presso l'Autorità Giudiziaria di

L'amministrazione resistente ha negato l'accesso ai documenti di cui ai punti nn. 6 e 8, ritenendo, rispettivamente, l'istanza priva di motivazione e generica. Il Comando resistente, infine, ha invitato il ricorrente a volere regolarizzare le richieste di cui ai punti nn. 2) e 3).

Avverso il provvedimento di diniego, il ricorrente ha adito, in termini, la Commissione. Il presente gravame è stato notificato al controinteressato. In particolare, motiva il ricorrente di non essere a conoscenza dell'esistenza di procedimento sui fatti oggetto dell'istanza di accesso.

La Commissione, con decisione del 29 aprile 2015, relativamente ai documenti di cui punti nn. 1), 2), 3), 4), 5), 7) e 9) chiedeva al Comando resistente se tali documenti sono stati depositati presso l'Autorità Giurisdizionale ai sensi dell'art. 329 c.p.p; ciò interrompendo i termini di legge.

Per quanto riguarda i documenti di cui al punto 8, ossia fascicolo personale del ricorrente, ha accolto il ricorso.

Con riferimento ai documenti di cui al punto n. 6, ossia stralcio del registro delle persone accedenti la Stazione dei Carabinieri resistente e specifica attestazione concernente l'accesso del sig., con l'orario di entrata e di uscita e motivazione dell'ingresso, nel periodo compreso tra il 22 ed il 29 giugno 2014, la Commissione ha respinto il ricorso ritenendo la richiesta priva di un chiaro collegamento tra tali documenti e la motivazione.

Infine, per quanto attiene i documenti di cui ai punti nn. 2 e 3 la Commissione ha accolto il gravame atteso che atteso che i chiesti documenti riguardano direttamente il ricorrente.

Successivamente, il 27.07.2015, l'amministrazione ha inviato una memoria alla Commissione, la quale pur recando nell'oggetto "richiesta post decisione plenum in data 29.04.2015", non contiene riferimenti ai chiarimenti richiesti.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della memoria del 27.07.2015, la quale non contiene i chiarimenti richiesti, sollecita l'amministrazione a volere adempiere l'incombente istruttorio di cui in motivazione. I termini di legge restano interrotti.

La Commissione invita parte resistente ad adempiere l'incombente istruttorio di cui in motivazione, interrompendo nelle more i termini di legge.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa, Marina Militare Italiana – Quartier Generale Marina – Napoli

FATTO

Il maresciallo ricorrente ha ricevuto il provvedimento con il quale l'amministrazione ha comunicato l'impossibilità di retribuire le residue 183,50 ore di lavoro straordinario per l'anno 2014 con l'indennità a causa dell'insufficienza delle risorse economiche assegnate al Comando; aggiunge l'amministrazione che detto monte ore è compensato tramite l'istituto del riposo compensativo. Pertanto, il ricorrente ha chiesto di potere accedere ai seguenti documenti:

1. provvedimenti/atti di tutti i Comandi relativi all'indennità di lavoro straordinario Sezione Automezzi;
2. provvedimenti del Comando che stabilisce i criteri di riparto, di assegnazione e di liquidazione al personale interessato dell'indennità di lavoro straordinario Sezione Automezzi.

Motiva il ricorrente che il proprio nucleo familiare ha ricevuto un danno di natura economica dal suddetto provvedimento e che il lavoro straordinario svolto presenta le caratteristiche di un turno di servizio programmato comandato.

L'amministrazione resistente, con provvedimento del 3 luglio ha negato il chiesto accesso affermando, quanto ai documenti di cui al punto n. 1 dell'istanza, che si tratterebbe di un controllo generalizzato sul proprio operato; con riferimento ai documenti di cui al punto n. 2 dell'istanza l'amministrazione riferisce di non possedere documenti relativi ai criteri di ripartizione dell'indennità di lavoro straordinario.

Avverso il provvedimento di diniego del 3 luglio, il maresciallo ricorrente ha adito, in termini, la Commissione.

DIRITTO

La Commissione osserva quanto segue. Relativamente ai documenti di cui al punto n. 2 respinge il ricorso ai sensi dell'art. 2, comma 2 del d.P.R. n. 184 del 2006 a tenore del quale "Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge, nei confronti dell'autorità competente a formare l'atto conclusivo o a detenerlo

stabilmente. La pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso”.

Per quanto attiene i documenti di cui al punto n. 1 dell’istanza la Commissione, conformemente alla motivazione alla base del diniego dell’amministrazione, ritiene che l’istanza sia volta ad operare un controllo generalizzato; infatti, l’oggetto dell’istanza non è sufficientemente delimitato temporalmente e non sono identificati i Comandi in possesso dei chiesti documenti.

PQM

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi respinge il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia – Corte di Appello di Palermo

FATTO

Il ricorrente, quale partecipante all'esame per l'abilitazione alla professione di avvocato per l'anno 2014, ha chiesto di potere accedere, nella forma della presa visione, ai verbali della Commissione ed ai propri elaborati.

Avverso l'inerzia dell'amministrazione integrante la fattispecie del silenzio rigetto, il ricorrente ha adito, in termini, la Commissione.

Successivamente, il 25 agosto, il ricorrente ha revocato il presente gravame.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della memoria del ricorrente con la quale ha presentato istanza di revoca del presente gravame, la Commissione dichiara il non luogo a provvedere.

PQM

La Commissione dichiara il non luogo a provvedere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

FATTO

Il ricorrente, funzionario in servizio presso l'amministrazione resistente e partecipante al concorso pubblico, per esami, a complessivi 69 posti di dirigente di II fascia dell'amministrazione resistente, ha chiesto di potere accedere ai seguenti documenti:

1. elaborati, corredati dalle relative schede di valutazione di un campione di candidati individuati sulla base dell'elenco fornito dall'amministrazione resistente;
2. provvedimento di conferma di un membro della commissione esaminatrice nella qualità di Presidente supplente, successivamente al proprio collocamento a riposo mai pubblicato sul sito intranet dell'agenzia resistente.

Motiva il ricorrente che i chiesti documenti sono necessari per valutare l'opportunità di tutelare nelle sedi opportune i propri diritti ed interessi.

L'Agenzia resistente, con provvedimento del 26 giugno, relativamente ai documenti di cui al punto n. 1, ha differito l'accesso all'esito del giudizio del Consiglio di Stato - se favorevole all'amministrazione stessa - avverso la sentenza del T.A.R. Lazio n.6097 del 28 aprile 2015, favorevole all'odierno ricorrente; ovvero, in caso di conferma della sentenza di I grado al termine delle operazioni di correzione da parte della nuova Commissione esaminatrice. Aggiunge l'amministrazione che con la citata sentenza il T.A.R. Lazio ne ha annullato gli atti della procedura concorsuale a partire dalla correzione delle prove scritte, ritenendo necessario che fosse una nuova Commissione a procedere ad una ricorrezione che garantisca l'anonimato dei candidati. Pertanto, conclude l'Agenzia resistente, il rilascio del chiesto accesso nel corso della nuova fase di correzione potrebbe cagionare turbative al procedimento e sarebbe di intralcio alle operazioni concorsuali.

Con riferimento ai documenti di cui al punto n. 2, l'amministrazione dichiara l'inesistenza del provvedimento di conferma di un componente della Commissione esaminatrice; tuttavia, la volontà dell'amministrazione è desumibile dal provvedimento di nomina dei membri aggiunti alla Commissione (lingua straniera ed informatica) nelle cui premesse sono espressamente richiamati la determinazione di nomina della Commissione ed i successivi provvedimenti modificativi tra i quali non risulta la revoca di alcun incarico.

Avverso il provvedimento del 26 giugno 2015 il ricorrente ha adito, in termini, la Commissione. Specifica, tra l'altro il ricorrente, nel presente gravame che l'amministrazione ha ommesso di indicare il termine e la durata del differimento, che il nuovo procedimento di correzione dei compiti non è stato,

ancora, avviato e che non è stato assunto o pubblicato il provvedimento di revoca della precedente Commissione esaminatrice.

DIRITTO

La Commissione osserva quanto segue. Relativamente ai documenti di cui al punto n. 1, la scrivente ritiene che correttamente l'amministrazione abbia differito l'accesso all'esito del giudizio di II grado innanzi il Consiglio di Stato. Infatti, l'annullamento della fase di correzione degli elaborati già svolta dalla precedente Commissione esaminatrice rende l'interesse del ricorrente non più attuale. Qualora il ricorrente ritenga che l'amministrazione indugi ad eseguire il giudicato del giudice di prime cure potrà agire in ottemperanza.

Relativamente ai documenti di cui al punto n. 2, il ricorso è respinto, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del d.P.R. n. 184 del 2006, a tenore del quale "Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge, nei confronti dell'autorità competente a formare l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente. La pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso.

L'amministrazione resistente, con memoria del 28 agosto ha esaurientemente avvalorato le ragioni a sostegno del proprio diniego.

PQM

La Commissione respinge il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di - Bari

FATTO

Il Sig., riferisce di aver presentato all'amministrazione resistente in data 2 dicembre 2014 istanza di accesso civico ai curricula del Segretario generale dell'amministrazione comunale e del Dirigente del primo settore servizi finanziari e risorse.

Non avendo ottenuto risposta a tale istanza, in data 10 maggio u.s. chiedeva di accedere ai seguenti documenti: "eventuale segnalazione effettuata all'ufficio disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare; 2) eventuale segnalazione effettuata al vertice politico dell'amministrazione, all'OIV o ad altri organi di valutazione in carica ai fini della valutazione di altre forme di responsabilità".

Parte resistente non ha fornito riscontro nemmeno alla predetta ultima istanza e pertanto, in data 9 luglio, il Coviello ha presentato ricorso alla scrivente chiedendone l'accoglimento. Nella Regione Puglia non risulta istituito il Difensore civico regionale, provinciale o comunale. In data 3 settembre è pervenuta nota difensiva dell'amministrazione che insiste per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. si osserva quanto segue.

Preliminarmente, stante la mancata istituzione del difensore civico nella Regione Puglia, la Commissione è competente a decidere il gravame proposto.

Ciò detto il ricorso è inammissibile. Dalla lettura del ricorso e delle allegate richieste di accesso, non si evince chiaramente la situazione di fatto sottostante l'interesse all'accesso del, il quale dopo aver formulato richiesta di accesso civico in data 2 dicembre 2014 nei sensi descritti nelle premesse in fatto, ha formulato altra richiesta di accesso ai sensi della legge n. 241/1990 senza far constare il proprio interesse e senza chiarire appropriatamente il contenuto dei documenti richiesti, contravvenendo così al disposto di cui all'art. 12, D.P.R. n. 184/2006.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

FATTO

Il Sig., ispettore del lavoro, riferisce di aver preso parte ad una procedura di riqualificazione tesa all'attribuzione della progressione economica dalla fascia F3 alla fascia F4 collocandosi alla posizione 1712 su 1202 progressioni attribuite dal Ministero resistente.

Pertanto in data 29 giugno 2015 il formulava istanza di accesso a tutti i documenti della procedura citata, alla quale parte resistente in data 29 luglio 2015 dava seguito parzialmente negando l'ostensione integrale dei verbali di gara siccome ritenuta domanda volta ad un controllo generalizzato sull'operato dell'amministrazione.

Contro tale diniego il ha presentato ricorso in termini chiedendone l'accoglimento. In data 6 agosto è pervenuta nota difensiva con la quale l'amministrazione insiste per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Sul gravame presentato dal Sig., la Commissione osserva quanto segue.

Preliminarmente la Commissione rileva la mancata allegazione del provvedimento impugnato da parte del ricorrente del 29 luglio 2015 di cui lo stesso Sig. fa menzione nel ricorso. Tale omissione, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera *c*) del D.P.R. n. 184/2006, determina l'inammissibilità del gravame.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera *c*) del D.P.R. n. 184/2006.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Guardia di Finanza – (PR)

FATTO

Il Sig., appuntato in congedo della guardia di finanza, riferisce di aver presentato in data 2 luglio 2015 richiesta di accesso al rapporto informativo n. 221486/2012 a seguito del quale, a suo dire, il ricorrente veniva collocato in congedo assoluto, nonché a tutti gli atti presupposti e consequenziali.

Parte resistente ha negato l'accesso con nota del 22 luglio 2015, menzionando l'opposizione di non meglio precisati controinteressati.

Contro tale diniego il ha depositato ricorso in termini chiedendone l'accoglimento. Con nota difensiva depositata in data 7 settembre u.s., la della Guardia di Finanza ha rappresentato quanto segue. Il rapporto informativo cui il ha chiesto di poter accedere concerne profili legati all'affidamento della figlia minore del ricorrente e non è in alcun modo collegato al disposto congedo assoluto di cui sopra. Ad ogni modo, ed in ragione della presenza di dati ed informazioni relativi alla figlia minore, anche la madre di quest'ultima si sarebbe opposta all'accesso al pari della sociale di cui pure era stata inoltrata la domanda di accesso del

Riferisce infine che, alla luce delle considerazioni che precedono, con nota del 22 luglio l'amministrazione ha formalmente negato l'accesso richiesto dall'odierno ricorrente.

DIRITTO

Preliminarmente la Commissione rileva la presenza di soggetti controinteressati menzionati nel provvedimento impugnato non noti al ricorrente al momento della presentazione del ricorso in capo sia alla madre della minore che alla sociale di, cui si riferiscono i documenti richiesti ed ai quali va notificato il ricorso da parte dell'amministrazione resistente.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, invita l'amministrazione a notificare ai controinteressati indicati nella parte motiva il ricorso proposto dal Sig. I termini della decisione sono interrotti.

Ricorrente: – Società a r.l.

contro

Amministrazione resistente: Regione Calabria – Dipartimento

FATTO

La – Società a r.l. ricorre alla scrivente Commissione avverso il diniego di accesso opposto dall'amministrazione resistente in data 15 giugno 2015. A tal fine espone quanto segue.

In data 20 maggio 2015 l'esponente ha richiesto all'amministrazione regionale con diverse richieste di accesso, l'ostensione dell'elenco della corrispondenza transitata presso il protocollo dell'amministrazione dal 2009 al maggio 2011 e dal 2011 al 2014, al fine di dimostrare in giudizio l'acquisizione di documentazione inviata dall'esponente all'amministrazione.

Parte resistente ha riscontrato le richieste, da ultimo con la nota oggi impugnata, concedendo l'accesso per il periodo 2011-2014 e negandolo in parte per il 2009-2011 in ragione della circostanza per cui per tali anni l'ostensione richiesta avrebbe comportato una difficile attività di elaborazione dati.

Contro tale diniego la ha depositato ricorso alla scrivente chiedendone l'accoglimento.

DIRITTO

Sul gravame presentato dalla, la Commissione osserva quanto segue.

Preliminarmente, stante la mancata istituzione del difensore civico nelle varie articolazioni territoriali della Regione Calabria, la Commissione dichiara la propria competenza.

Con riferimento al parziale diniego opposto dall'amministrazione si osserva che, stanti le motivazioni del diniego di cui alle premesse in fatto, il ricorso non può trovare accoglimento. Ciò in quanto, secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 2, D.P.R. n. 184/2006, "La pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso".

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge.

Ricorrente: – Società a r.l.

contro

Amministrazione resistente: Ministero delle Infrastrutture

FATTO

La – Società a r.l. ricorre alla scrivente Commissione avverso il diniego di accesso opposto dall'amministrazione resistente in data 15 giugno 2015. A tal fine espone quanto segue.

In data 5 giugno 2015 la società esponente ha richiesto all'amministrazione resistente l'accesso alla risposta resa dal Ministero al Sottosegretario di Stato all'Economia e Finanze nell'ambito dell'interrogazione parlamentare rivolta in data 27 marzo 2012 alla Commissione VI Finanze della Camera dei Deputati, nonché ogni altro atto relativo alla corrispondenza tra il Ministero ed altri Enti interessati in merito alla questione dei canoni demaniali per acquacultura, attività esercitata dall'esponente e che radicherebbe l'interesse alla chiesta ostensione documentale.

Parte resistente con la nota gravata, ha negato l'accesso sostenendo che con riferimento agli atti della interrogazione parlamentare nulla possiede l'amministrazione e, con riguardo alla supposta corrispondenza intercorsa, richiamando una precedente nota del 23 gennaio 2015.

Contro tale diniego la ha depositato ricorso in termini.

DIRITTO

Sul gravame presentato dalla, la Commissione osserva quanto segue.

Con riferimento alla richiesta di accesso agli atti della interrogazione parlamentare, il ricorso non può trovare accoglimento atteso che il diniego gravato, sul punto, da atto dell'inesistenza di documenti riferibili a tale interrogazione. Non sussistendo un obbligo di elaborare dati per soddisfare le richieste di accesso, il ricorso sul punto non può essere dunque accolto.

Con riguardo alla pregressa corrispondenza, la Commissione chiede all'amministrazione resistente di produrre alla scrivente Commissione copia della nota richiamata datata 23 gennaio 2015.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge con riguardo ai documenti relativi all'interrogazione parlamentare nei sensi di cui in motivazione. Per la restante parte invita l'amministrazione a produrre quanto richiesto nella parte motiva della presente decisione, interrompendo i relativi termini.

Ricorrente: – Società a r.l.

contro

Amministrazione resistente: Comune di (RC)

FATTO

La – Società a r.l. ricorre alla scrivente Commissione avverso il diniego di accesso opposto dall'amministrazione resistente in data 18 giugno 2015. A tal fine espone quanto segue.

In data 20 maggio 2015 l'esponente ha richiesto all'amministrazione comunale l'accesso ai "soli atti amministrativi (ad esempio delibere e determinate dei responsabili di settore) soggetti a pubblicazione e divulgazione gratuita attraverso l'Albo Pretorio, relativi agli incarichi di progettazione e realizzazione, nonché pagamento dei relativi compensi, inerenti la sostituzione dell'illuminazione di Via a la posa in opera del marciapiede di Via; lavori eseguiti da codesto Comune tra gli anni 2003/2004" e ciò ai sensi sia della legge n. 241/1990 che ai sensi dei dd.lgs. n. 33/2013 e 267/2000.

Parte resistente, con la nota gravata, ha negato l'accesso sostenendo che, *ratione temporis*, la disciplina del c.d. accesso civico non era entrata in vigore al momento della formazione dei documenti cui la ha chiesto di accedere.

Con ricorso depositato in termini, la ricorrente si duole della circostanza per cui parte resistente avrebbe totalmente omesso di evadere la richiesta con riferimento alle altre normative sopra richiamate e disciplinanti l'accesso ai documenti amministrativi, con particolare riferimento al dettato di cui all'articolo 10 del d.lgs. n. 267/2000.

In data 1 settembre u.s. è pervenuta memoria difensiva del Comune resistente con la quale si insiste per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Sul gravame presentato dalla, la Commissione osserva quanto segue.

Preliminarmente, stante la mancata istituzione del difensore civico nelle varie articolazioni territoriali della Regione Calabria, la Commissione dichiara la propria competenza.

Con riferimento alla richiesta di accesso fondata sulle disposizioni di cui al d.lgs. n. 33/2013 che regola, all'art. 5, il c.d. accesso civico, la Commissione osserva di non essere competente e pronunciarsi, stante l'istituzione, ad opera del medesimo decreto delegato, del responsabile della trasparenza cui vanno indirizzate le richieste di riesame relative a dinieghi opposti a domande di accesso civico.

Analogamente con riguardo al profilo della legittimazione all'accesso della ricorrente valutato alla luce del TUEL si rileva che i più recenti orientamenti del Giudice amministrativo sono andati nella

direzione di uniformare la disciplina di cui al d.lgs. n. 267/2000 a quella di carattere generale e contenuta nella legge n. 241/90 e dunque di ritenere applicabile anche con riguardo all'art. 10 del T.U.E.L. lo scrutinio contemplato dall'art. 22 della l. n. 241/1990 circa la sussistenza di un interesse qualificato all'accesso. Tale orientamento sembra ormai diventato diritto vivente e quindi la Commissione ad esso si adegua.

Pertanto, non avendo fatto constare il proprio interesse all'accesso, il ricorso proposto da deve essere dichiarato inammissibile.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

Ricorrente: – Società a r.l.

contro

Amministrazione resistente: Provincia di Reggio Calabria – Settore difesa del suolo

FATTO

La – Società a r.l. – ricorre alla scrivente Commissione avverso il silenzioso diniego di accesso maturato sull'istanza presentata dall'esponente in data 3 luglio 2015. A tal fine espone quanto segue.

La è attiva nel settore dell'acquacoltura e possiede un impianto d'allevamento ittico in gabbie posizionato in mare nelle immediate vicinanze del porto di La citata struttura portuale, riferisce la ricorrente, è deficitaria dal punto di vista dell'illuminazione pubblica, delle strade ivi esistenti ed inoltre presenterebbe un problema all'imboccatura del porto che ostruisce il passaggio delle imbarcazioni.

In tale contesto, caratterizzato altresì da diversi contenziosi intercorrenti tra la società odierna ricorrente e l'amministrazione comunale di, la lo scorso 3 luglio ha chiesto di poter accedere ai documenti relativi ai lavori di miglioramento e fruibilità del porto di

Non avendo ottenuto riscontro dall'amministrazione resistente nei trenta giorni successivi, ha depositato in termini ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

DIRITTO

Sul gravame presentato dalla, la Commissione osserva quanto segue.

Preliminarmente, stante la mancata istituzione del difensore civico nelle varie articolazioni territoriali della Regione Calabria, la Commissione dichiara la propria competenza.

Con riferimento al silenzioso diniego opposto dall'amministrazione si osserva che la società ricorrente vanta un interesse qualificato all'ostensione di quanto richiesto con la domanda di accesso datata 3 luglio 2015. Ed invero, la *vicinitas* dell'impianto di allevamento ittico della ricorrente al porto di cui alle premesse in fatto unitamente alla pendenza di diversi contenziosi con l'amministrazione comunale riferibili all'impianto medesimo, radicano una posizione legittimante della ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 241/1990.

Pertanto, non ravvisandosi profili ostativi al rilascio della documentazione concernente i lavori di ampliamento e miglioramento del porto di Saline Joniche, il ricorso deve essere accolto.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio scolastico provinciale di Roma

FATTO

La Sig.ra, inserita nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di III fascia relative all'insegnamento del pianoforte, riferisce di aver chiesto in data 29 maggio 2015 l'accesso ai documenti relativi ai punteggi di altri due docenti che la precedono in graduatoria e segnatamente dei signori e

Parte resistente ha negato l'accesso quanto alla posizione di in ragione della motivata opposizione di quest'ultimo e lo ha differito con riguardo alla posizione di Luca Marina, non essendo stato possibile per l'amministrazione comunicare a quest'ultima la richiesta di accesso della ricorrente.

Contro tale nota la ha depositato ricorso in termini chiedendone l'accoglimento e notificandolo ai controinteressati.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla sig.ra, la Commissione osserva quanto segue.

Il diniego ed il differimento opposti dall'amministrazione resistente si palesano illegittimi.

Ed invero, quanto al controinteressato, la mera opposizione dello stesso non è sufficiente a paralizzare la richiesta di accesso. Nel caso di specie l'amministrazione si è limitata a richiamare tale opposizione senza procedere, come pure avrebbe dovuto, ad alcun bilanciamento degli interessi contrapposti. Bilanciamento che, ad avviso della scrivente ed ai sensi dell'art. 24 della legge n. 241/1990, vede prevalere quello all'ostensione dei documenti richiesti.

Analogamente quanto alla controinteressata, per la quale la circostanza addotta a sostegno del differimento opposto (difficoltà nell'inoltrare la richiesta di accesso della) non è idonea a conferire i crismi della legittimità all'impugnato differimento.

Per i suesposti motivi il ricorso deve trovare accoglimento.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente: Nuoro

contro

Amministrazione resistente: Questura di Nuoro

FATTO

Il Sig. nella qualità di legale rappresentante del Nuoro riferisce di aver presentato richieste di accesso in data 6 giugno prima e 10 giugno poi, tese ad acquisire tutta la documentazione relativa alle domande di trasferimento presentate dai dipendenti della questura resistente.

L'amministrazione ha negato l'accesso ritenendo l'istanza preordinata ad un controllo diffuso sull'operato dell'amministrazione.

Contro tale diniego l'esponente ha presentato ricorso in termini alla scrivente Commissione. In data 24 luglio l'amministrazione ha depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Sul ricorso depositato dal Sig. nella qualità di cui sopra, la Commissione osserva quanto segue.

Le richieste di accesso allegate, in effetti, non lasciano trasparire la titolarità di un interesse qualificato in capo al Sindacato e pertanto il diniego di parte resistente appare legittimo con conseguente infondatezza del ricorso presentato.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di

FATTO

La Sig.ra, rappresentata e difesa dall'Avv., riferisce di aver presentato in data 21 maggio 2015 domanda di accesso ai contratti di locazione stipulati dall'ex marito al fine di procedere ad esecuzione forzata in ragione di decreto ingiuntivo ottenuto per la mancata corresponsione degli obblighi di mantenimento assunti dal Sig. nei confronti dell'esponente.

Parte resistente con nota del 29 giugno successivo, ha negato l'accesso ritenendo indispensabile ai fini dell'ostensione l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, nel caso di specie non rilasciata, ed opponendo altresì l'inostensibilità dei documenti riferiti a procedimenti tributari.

Contro tale nota la Sig.ra ha depositato ricorso in termini – notificato al controinteressato Sig. – chiedendone l'accoglimento. In data 1 settembre è pervenuta nota difensiva dell'amministrazione che insiste per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla Sig.ra si osserva quanto segue.

Preliminarmente la Commissione rileva di essersi già pronunciata sulla questione nella seduta plenaria del 29 aprile u.s.

In tale occasione, invero, la scrivente si è pronunciata nel senso dell'inammissibilità del gravame siccome non notificato al controinteressato Sig., cui si riferivano i documenti oggetto della domanda di accesso.

Considerato che la fattispecie di cui al ricorso depositato in data 9 luglio 2015 è la medesima di quella già oggetto della decisione sopra citata e che anche il diniego dell'amministrazione resistente non presenta profili di novità tali da consentire un nuovo decorso dei termini per impugnare il diniego opposto dall'amministrazione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ordine degli Ingegneri della provincia di

FATTO

L'Ing., iscritto all'ordine resistente, riferisce di aver presentato in data 17 maggio 2015 istanza di accesso alla delibera di consiglio datata 8 aprile 2015 con la quale è stato approvato il regolamento per la costituzione degli elenchi dei collaudatori e dei commissari di gara.

Parte resistente non ha fornito riscontro alla predetta istanza nei trenta giorni successivi. Sicché, in data 12 luglio, il ha depositato ricorso alla scrivente Commissione. In data 1 settembre è pervenuta nota dell'amministrazione con la quale, nel ribadire la legittimità del proprio operato, la stessa fa presente che a partire dal 30 settembre p.v. pubblicherà i verbali delle sedute del consiglio. Quanto alla delibera dell'8 aprile di cui sopra, il Consiglio resistente insiste per il rigetto.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dall'Ing. la Commissione rileva quanto segue.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Ed invero, la qualità di iscritto all'ordine del ricorrente rende quest'ultimo titolare di interesse qualificato all'ostensione delle delibere del Consiglio dell'ordine di appartenenza al di là della loro eventuale pubblicazione e senza necessità di far constare il proprio interesse che sussiste proprio in ragione della appartenenza all'ordine. Le delibere, inoltre, sono comunque soggette a pubblicazione e, nel caso che occupa, non si rinvengono profili ostativi alla loro accessibilità.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando generale dell'arma dei carabinieri

FATTO

Il Sig. riferisce di aver presentato istanza di accesso in data 29 maggio u.s. a diversi documenti amministrativi senza ottenere risposta dal comando resistente. Pertanto in data 29 luglio il Sig. ha depositato ricorso alla scrivente Commissione. In data 29 agosto parte resistente ha depositato memoria difensiva.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. si osserva quanto segue.

Il gravame è inammissibile. Ed invero, né dal testo del ricorso e né dalla richiesta di accesso – peraltro concernente numerosissimi documenti – è inferibile l'interesse sottostante la domanda di accesso. Non può ritenersi tale, infatti, la mera clausola di stile riportata nella richiesta di accesso e nella richiesta di riesame oggi in decisione, consistente nella necessità di difendere i propri interessi giuridici. Per i suesposti motivi il gravame deve essere dichiarato inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

Il Sig., assistente capo della polizia di Stato in servizio presso la sezione polizia stradale di, riferisce di aver presentato in data 8 maggio u.s. domanda di accesso alla documentazione relativa al pagamento delle spettanze relative al fondo unico efficienza dei servizi istituzionali per il 2013, non corrisposte all'esponente.

L'amministrazione non ha fornito riscontro alla domanda di accesso nei trenta giorni successivi alla sua presentazione e, pertanto, in data 30 luglio u.s. il Sig. ha depositato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

La domanda di accesso presentata dal ricorrente è del tipo endoprocedimentale, riferendosi a documenti relativi a procedimento in cui il è parte e per i quali l'interesse all'ostensione è da considerarsi evidentemente sussistente alla luce del disposto di cui all'art. 10 della legge n. 241/1990.

Pertanto, non ravvisandosi profili ostativi al rilascio della documentazione richiesta e silenziosamente negata, il ricorso è meritevole di accoglimento.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS – Direzione provinciale di Enna

FATTO

Il Sig., commissario della Polizia di Stato in pensione, riferisce di aver presentato in data 27 maggio u.s. domanda di accesso alla documentazione relativa al riconoscimento della pensione privilegiata nei confronti dell'esponente sulla quale parte resistente ha operato una trattenuta, ritenuta illegittima dal, pari ad € 6.000,00.

L'amministrazione non ha fornito riscontro alla domanda di accesso nei trenta giorni successivi alla sua presentazione e, pertanto, in data 25 luglio u.s. il Sig. ha depositato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. In data 3 settembre u.s. è pervenuta nota difensiva dell'amministrazione con la quale si dà atto dell'avvenuto rilascio di quanto richiesto dal ricorrente.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig., la Commissione, preso atto della nota difensiva dell'amministrazione resistente e di cui alle premesse in fatto, dichiara cessata la materia del contendere.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Corte d'Appello di Brescia – Commissione esami avvocato – Corte di Appello di Lecce

FATTO

Il dott. ha preso parte alla sessione di esami per l'abilitazione alla professione di avvocato indetta con D.M. del 11 settembre 2014. Avendo appreso del mancato superamento delle prove scritte, in data 25 e 30 giugno 2015 chiedeva alla Corte di appello di Brescia di poter accedere ai verbali di correzione di tutti i candidati, ai criteri di correzione degli elaborati, ai verbali di inizio e chiusura delle sessioni di correzione degli elaborati ed ai verbali di chiusura, correzione e spedizione dei plichi contenenti i compiti dei partecipanti alla procedura paraconcorsuale.

Il destinatario della richiesta di accesso riscontrava la medesima in data 8 luglio 2015, rilevando che la domanda ostensiva doveva essere istruita dalla Corte di appello di Lecce, competente alla correzione degli elaborati ed alla quale erano stati spediti tutti i documenti richiesti dal

Ritenendo tale comunicazione un differimento/diniego della propria istanza, in data 18 luglio il presentava ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. In data 25 agosto è pervenuta memoria difensiva della Corte di Appello di Brescia.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal la Commissione osserva quanto segue.

La richiesta di accesso presentata in data 25 giugno è stata riscontrata il successivo 8 luglio dall'amministrazione resistente, la quale ha osservato – come detto nelle premesse in fatto – che l'esame della domanda era di competenza della Corte di Appello di Lecce cui erano stati trasmessi tutti gli elaborati per la relativa correzione, senza tuttavia provvedere ad inoltrare la domanda ostensiva del ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.P.R. n. 184/2006.

Pertanto, avendo la Corte di Appello di Brescia chiarito anche nella memoria difensiva di non essere in possesso di copia di quanto trasmesso alla Corte di Appello di Lecce, la scrivente Commissione, previo inoltro a cura della Corte di appello di Brescia della domanda di accesso formulata dal alla Corte di Appello di Lecce, sospende la decisione in attesa che quest'ultima si pronunci sull'istanza ostensiva dell'odierno ricorrente.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, sospende ogni decisione in attesa del pronunciamento della Corte di Appello di Lecce.

Ricorrente: Confederazione sindacale – Segreteria provinciale di

contro

Amministrazione resistente: Questura di

FATTO

Il dott., nella qualità di segretario provinciale della, riferisce di aver chiesto in data 25 maggio u.s. all'amministrazione resistente l'accesso alla documentazione relativa a: 1) programmazioni settimanali; 2) ordini di servizio giornalieri; 3) cambi turno d'ufficio; 4) cambi turno a domanda; 5) reperibilità; 6) indennità di compensazione.

Parte resistente, con nota notificata in data 17 giugno 2015, ha concesso l'accesso alla documentazione domandata, eccetto quella relativa al punto n. 4, per la quale ha ritenuto prevalenti le esigenze di riservatezza dei soggetti interessati, anche in considerazione della natura sensibile dei dati ricavabili dalle motivazioni addotte dagli interessati medesimi a sostegno della richiesta di cambio turno.

Contro tale parziale diniego la ha presentato ricorso in termini chiedendone l'accoglimento. In data 24 agosto è pervenuta memoria difensiva dell'amministrazione che insiste per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Sul ricorso presentato da la Commissione osserva quanto segue.

In primo luogo si prescinde dall'esame concernente la titolarità di interesse qualificato in capo alla ricorrente, siccome profilo non contestato dall'amministrazione resistente e comunque ritenuto sussistente anche dalla scrivente Commissione.

Oggetto del ricorso, invero, è la parte del provvedimento della Questura con la quale si nega l'accesso alla documentazione relativa ai cambi turno a domanda per i quali, sostiene l'amministrazione, sarebbero prevalenti le esigenze di riservatezza dei soggetti interessati.

Al riguardo si osserva che, come dedotto anche dalla ricorrente ed in disparte ogni considerazione sul bilanciamento dei contrapposti interessi in gioco, l'interesse della ricorrente ben può essere soddisfatto oscurando dai documenti le parti contenenti le motivazioni dei richiedenti il cambio turno, in modo di non compromettere la loro riservatezza.

Tale soluzione, a giudizio della scrivente, consente di soddisfare la richiesta della Confederazione sindacale senza al contempo arrecare pregiudizio alcuno alla privacy dei soggetti controinteressati.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione invitando l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comunità montana del -

FATTO

Il Sig., pensionato, riferisce di aver presentato in data 1 giugno u.s. domanda di accesso al modello PA04 ed alla documentazione inviata da parte resistente all'INPS e relativa al conferimento della pensione a beneficio dell'odierno ricorrente.

L'amministrazione non ha fornito riscontro alla domanda di accesso nei trenta giorni successivi alla sua presentazione e, pertanto, in data 7 luglio u.s. il Sig. ha depositato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione dichiara preliminarmente la propria competenza, non essendo stato istituito nella Regione Calabria il Difensore Civico.

Nel merito il ricorso è fondato e merita accoglimento.

La domanda di accesso presentata dal ricorrente è del tipo endoprocedimentale, riferendosi a documenti relativi all'istante e per i quali l'interesse all'ostensione è da considerarsi evidentemente sussistente alla luce del disposto di cui all'art. 10 della legge n. 241/1990.

Pertanto, non ravvisandosi profili ostativi al rilascio della documentazione richiesta e silenziosamente negata, il ricorso è meritevole di accoglimento.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia – Casa reclusione di

FATTO

Il, già dirigente della Casa di reclusione di, riferisce di aver presentato in data 1 giugno 2015 domanda di accesso ad un verbale di riunione del 28 maggio 2015 relativo a lavori di ristrutturazione della Casa di reclusione medesima. Ciò in quanto l'amministrazione aveva comunicato in precedenza all'odierno esponente atto di costituzione in mora per presunti danni erariali.

Parte resistente in data 22 giugno negava l'ostensione sulla base del D.M. n. 115 del 1996 che, all'articolo 3 lettera e), sottrae all'accesso i "documenti concernenti la sicurezza degli edifici, degli uffici, delle infrastrutture dei beni e dell'attività dell'amministrazione".

Contro tale diniego il sig. ha depositato ricorso in termini chiedendone l'accoglimento. In data 25 agosto l'amministrazione ha depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue. Il diniego opposto da parte resistente si fonda sulla disposizione regolamentare di cui all'art. 3, lettera e) del D.M. n. 115/1996 che sottrae all'accesso i documenti richiesti dal ricorrente nei termini precisati nelle premesse in fatto.

Al riguardo la Commissione – in disparte ogni valutazione sulla legittimità della disposizione regolamentare opposta – rileva che tra i poteri che la legge assegna alla scrivente non figura quello concernente la disapplicazione di norme regolamentari; potere, viceversa, espressamente attribuito al giudice amministrativo. Pertanto la Commissione non può che respingere il ricorso.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'istruzione dell'Università e della Ricerca – Ufficio scolastico regionale per la Toscana

FATTO

La Sig.ra, con riferimento alle graduatorie interprovinciali per il trasferimento in base alle preferenze espresse, riferisce di aver presentato in data 12 maggio u.s. richiesta di accesso alle dichiarazioni.

Parte resistente non ha dato riscontro all'istanza nei trenta giorni successivi e, pertanto, in data 10 luglio 2015, la ha depositato ricorso alla scrivente Commissione. In data 3 agosto, parte resistente ha trasmesso una nota con la quale da atto di aver concesso l'accesso alla documentazione richiesta dalla ricorrente.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla Sig.ra, la Commissione, preso atto della nota difensiva dell'amministrazione resistente e di cui alle premesse in fatto, dichiara cessata la materia del contendere.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Legione Carabinieri Puglia

FATTO

Il Sig., riferisce di aver presentato al comando resistente in data 10 giugno 2015 richiesta di accesso a: 1) copia di nomina avvocato di ufficio; 2) copia di stato di arresto; 3) copia di convalida di arresto; 4) copia del verbale di rimessione in libertà del 12 febbraio 2014.

Parte resistente non ha dato riscontro all'istanza nei trenta giorni successivi e, pertanto, in data 17 luglio 2015, il ha depositato ricorso alla scrivente Commissione. In data 20 agosto, parte resistente ha trasmesso una nota con la quale da atto di aver trasmesso la richiesta di accesso alla Procura della Repubblica competente.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig., la Commissione osserva quanto segue.

La documentazione domandata non partecipa delle caratteristiche dei documenti amministrativi, trattandosi di atti giudiziari esclusi dall'ambito di applicazione della legge n. 241/1990.

Per tali motivi il ricorso non può trovare accoglimento.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge.